

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

PRODUZIONE  
SETTORE SVILUPPO  
CON I MEZZI DI...  
BIBLIOTECA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 42

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 24 ottobre 1990

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

**CORTE COSTITUZIONALE**

# S O M M A R I O

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N 453. Sentenza 26 settembre-15 ottobre 1990.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Impiego pubblico - Regione Sicilia - Concorsi pubblici per i comuni e le province - Commissioni giudicatrici - Prevalenza dei componenti politici sugli esperti tecnici - Violazione del principio dell'imparzialità - Illegittimità costituzionale.**  
**(Legge regione Sicilia 2 dicembre 1980, n. 125, art. 28, primo e terzo comma; legge regione Sicilia 12 febbraio 1988, n. 2, art. 7, primo e terzo comma; legge regione Sicilia 9 agosto 1988, n. 21, art. 7, primo comma, nn. 1 e 3).**  
**(Cost., art. 97, primo comma) . . . . .** Pag. 5
- N 454. Sentenza 26 settembre-16 ottobre 1990.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Previdenza e assistenza - Pensioni - Contributi relativi a riscatti domandati dopo la cessazione dal servizio - Recupero in unica soluzione sulle intere prime rate dell'assegno complessivo di quiescenza - Esclusione del recupero mediante riduzione della pensione di quota vitalizia - Ingiustificata privazione per i beneficiari dei mezzi diretti a soddisfare le loro esigenze di vita - Illegittimità costituzionale.**  
**(Legge 24 maggio 1952, n. 610, art. 27, secondo comma, ultimo alinea)** » 8
- N 455. Sentenza 26 settembre-16 ottobre 1990.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Sanità pubblica - Provincia autonoma di Trento - U.U.S.S.L.L. - Persone anziane non autosufficienti ricoverate in case di riposo - Costo pro capite delle prestazioni sanitarie - Limitazioni in base ad appositi parametri stabiliti dalla giunta provinciale - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 992/1988, 88/1979, 184/1986, 559/1987, 1011/1988, 298 e 307/1990) - Soggezione del diritto alla salute alle modalità e mezzi strumentali di tutela del medesimo da parte del legislatore (sentenze nn. 142/1982, 81/1966, 112/1975, 104 e 175/1982, 212 e 226/1983, 342/1985, 1011/1988) - Non fondatezza.**  
**(Legge provincia Trento 15 marzo 1983, n. 6, art. 6, primo e secondo comma).**  
**(Cost., artt. 3, primo comma, 32, primo comma, e 116; statuto T.-A.A., artt. 5 e 9, n. 10, in connessione con gli artt. 1, 3, secondo comma, e 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)** » 11
- N 456. Sentenza 26 settembre-16 ottobre 1990.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Previdenza e assistenza - Crisi nel settore della industria siderurgica - Dipendenti in c.i.g. - Prepensionamenti - Personale dimissionario - Mancata previsione - Legislazione congiunturale speciale straordinaria e temporanea - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.**  
**(Legge 31 maggio 1984, n. 193, art. 1, secondo comma).**  
**(Cost., art. 3)** » 18
- N 457. Sentenza 26 settembre-16 ottobre 1990.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Lavoro - Impiego privato - Richiamo alle armi - Visita medica per l'accertamento dell'idoneità al servizio incondizionato - Trattamento indennitario - Mancata previsione - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**  
**(Legge 10 giugno 1940, n. 653, art. 1, primo comma, lett. a).**  
**(Cost., art. 3)** » 20

N. 458. Ordinanza 26 settembre-16 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Lavoro - Lavoratori iscritti all'a.g.o. - Opzione per la continuazione nell'attività lavorativa fino al sessantacinquesimo anno di età - Esclusione per i ferrotranvieri - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 226/1990) - Manifesta inammissibilità.**

**(D.-L. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6, primo comma, convertito, con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54).**

**(Cost., art. 3)**

Pag. 22

N. 459. Ordinanza 26 settembre-16 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Cure termali - Identificazione del periodo utile per la loro fruizione - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 297/1990) - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 559/1987) - Manifesta infondatezza.**

**(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 13, terzo comma, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638).**

**(Cost., artt. 3, 32, 36, 38 e 102)**

» 24

N. 460. Ordinanza 26 settembre-16 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Edilizia - Abusivismo - Pertinenze dei fondi rustici - Assoggettamento alla disciplina dell'autorizzazione in luogo di quella della concessione edilizia - Mancata previsione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.**

**(Legge regione Sicilia 10 agosto 1985, n. 37, art. 5).**

**(Cost., artt. 3 e 44, in relazione all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) . . . . .**

» 25

N. 461. Sentenza 26 settembre-16 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Impugnazione di provvedimenti penali per i soli interessi civili - Momento del perfezionamento delle notificazioni ex art. 169, ultimo comma, del c.p.p. - Grave impedimento all'esercizio del diritto di impugnazione della parte civile - Irragionevolezza - Necessità che le modalità di notifica dell'avvenuto deposito presso la casa comunale siano improntate alla regola del c.p.c. - Illegittimità costituzionale.**

**(C.P.P. 1930, artt. 169, ultimo comma, 175 e 202, secondo comma) . . . . .**

» 27

N. 462. Ordinanza 26 settembre-16 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Corresponsione delle quote di carovita ai pensionati fruitori dell'I.I.S. - Esclusione - Censura di norma contenuta in un atto non assoggettabile al sindacato della Corte (cfr. ordinanze nn. 782, 551 e 255 del 1988) - Manifesta inammissibilità.**

**(D.P.R. 8 giugno 1987, n. 289, art. 41, lett. f), terzo comma).**

**(Cost., art. 3)**

» 30

N. 463. Ordinanza 26 settembre-16 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - G.I.P. presso la pretura - Citazione a giudizio dibattimentale - Fonti di prova sufficienti per la colpevolezza dell'imputato - Modifica del quadro normativo a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 445/1990) - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice a quo.**

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 125).

(Cost., art. 76) . . . . .

Pag. 31

N. 464. Ordinanza 26 settembre-16 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Codice previgente - Contumacia - Non consentita impugnativa al difensore del contumace privo di specifico mandato della sentenza contumaciale - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 315/1990) - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanze nn. 375/1990, 376/1990 e 440/1990) - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P. 1930, art. 192, ultimo comma, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22).

(Cost., artt. 3 e 24) . . .

» 33

N. 465. Ordinanza 26 settembre-16 ottobre 1990.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Ingegno pubblico - Personale direttivo della scuola - Personale in servizio al 1° ottobre 1974 - Trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età per il conseguimento del trattamento minimo di pensione - Questione già decisa con declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 444/1990) - Manifesta inammissibilità.**

(Legge 30 luglio 1973, n. 477, art. 15, terzo comma).

(Cost., art. 3)

» 34

N. 466. Sentenza 26 settembre-16 ottobre 1990.

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Attribuzione della qualifica di persona giuridica privata - Funzione trasferita alle competenze regionali - Potere di direttiva in materia di beneficenza pubblica - Spettanza allo Stato**

» 36

N. 467. Sentenza 26 settembre-16 ottobre 1990.

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Sanità pubblica - Regione Piemonte - Attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico - Autorizzazione - Invadenza delle competenze proprie della regione - Attività inerenti al livello operativo ricadenti nell'ambito delle competenze regionali - Non spettanza allo Stato - Annullamento del decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1990 . . .**

» 42

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 453

*Sentenza 26 settembre-15 ottobre 1990*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Impiego pubblico - Regione Sicilia - Concorsi pubblici per i comuni e le province - Commissioni giudicatrici - Prevalenza dei componenti politici sugli esperti tecnici - Violazione del principio dell'imparzialità - Illegittimità costituzionale.**

**(Legge regione Sicilia 2 dicembre 1980, n. 125, art. 28, primo e terzo comma; legge regione Sicilia 12 febbraio 1988, n. 2, art. 7, primo e terzo comma; legge regione Sicilia 9 agosto 1988, n. 21, art. 7, primo comma, nn. 1 e 3).**

**(Cost., art. 97, primo comma).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge Regione Sicilia 2 dicembre 1980 n. 125 (Provvedimenti per l'inserimento delle giovani leve del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle attività produttive sociali) promosso con l'ordinanza emessa il 25 ottobre 1989 dal T.A.R. per la Sicilia - Sezione di Catania nel procedimento sul ricorso proposto da Lombardo Francesco contro il Comune di Catenanuova ed altri, iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento della Regione Sicilia;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Enzo Cheli;

### *Ritenuto in fatto*

1. — Investito del giudizio sulla legittimità delle prove selettive attitudinali con cui il Comune di Catenanuova aveva provveduto, ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 986, all'assunzione obbligatoria di soggetti appartenenti alle categorie protette, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione distaccata di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge regionale siciliana 2 dicembre 1980 n. 125, recante «Provvedimenti per l'inserimento delle giovani leve del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle attività produttive e sociali».

Le disposizioni che formano oggetto d'impugnativa, nel disciplinare la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi comunali e provinciali, prevedono che «nei Comuni con numero di consiglieri non inferiore a quaranta e nelle amministrazioni provinciali, le commissioni giudicatrici.... sono presiedute dal rappresentante legale dell'ente o da un suo delegato e, al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza, sono composte da cinque membri eletti dal Consiglio con voto limitato ad uno, da un esperto designato dal rappresentante legale dell'ente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali...» (primo comma) e che «nei restanti Comuni la composizione delle commissioni dovrà assicurare la rappresentanza della minoranza» (terzo comma).

Ad avviso del giudice remittente tali disposizioni — che hanno indotto il Comune a mutare i membri della commissione già prescelti, nel momento in cui, a seguito di elezioni, si è delineata una nuova maggioranza in consiglio comunale — verrebbero a violare i principi contenuti nell'art. 97 Cost., primo e terzo comma, dove si prevede che il

mezzo normale di accesso agli impieghi di tutte le pubbliche amministrazioni è il concorso e che i pubblici uffici sono organizzati in modo da assicurare l'imparzialità dell'amministrazione. Alla luce di tali principi costituzionali le commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici sono tenute ad esprimere giudizi di carattere tecnico e ad osservare, in quanto organi dell'amministrazione, il criterio di imparzialità, che impone «ad ogni autorità pubblica, nell'esercizio della funzione amministrativa, di considerare in modo oggettivo i vari interessi pubblici e privati che è chiamata a valutare, senza soggiacere a pressioni esterne di qualsiasi natura».

Tali principi sarebbero stati trascurati dall'art. 28 della legge regionale impugnata, dove le commissioni di esame vengono costruite come vere e proprie «commissioni consiliari» rappresentative della maggioranza e della minoranza del consiglio comunale (o provinciale), con una prevalenza dei componenti «politici» sui componenti «esperti» in grado di snaturare il carattere tecnico delle valutazioni. Di conseguenza, le stesse commissioni si vedrebbero esposte a subire non solo le direttive, più o meno palesi, dell'ente locale che ha bandito il concorso, ma anche quelle degli schieramenti politici dei cui interessi i commissari sono portatori, con una compromissione del principio di imparzialità cui il loro operato si dovrebbe ispirare.

Il giudice remittente segnala altresì — ai fini della dichiarazione d'illegittimità conseguenziale di cui all'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 — che l'art. 7 della legge regionale 12 febbraio 1988 n. 2 (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1988 n. 21), nel dettare nuove norme in materia di procedure concorsuali per gli enti locali e per le amministrazioni regionali, ha sostanzialmente riproposto il contenuto dell'art. 28 della legge regionale n. 125 del 1980.

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata infondata.

Nell'atto di intervento si premette che la corretta interpretazione della norma impugnata avrebbe imposto al giudice non di sollevare una questione di legittimità costituzionale, bensì di annullare i provvedimenti con i quali il Comune aveva sostituito — al variare dell'assetto politico del consiglio — i membri eletti dal consiglio stesso.

Si rileva inoltre che nell'approvare la norma impugnata l'Assemblea regionale aveva sostituito la dizione «cinque consiglieri» contenuta nel progetto di legge con le parole «cinque membri eletti dal consiglio « proprio per consentire che i commissari potessero essere scelti anche fuori del consiglio; e che il sistema del voto limitato ad uno risponde all'esigenza di assicurare un più largo controllo democratico da parte delle forze politiche presenti nel consiglio stesso.

Quanto alla norma contenuta nell'art. 7 della legge regionale n. 2 del 1988 (poi sostituita dall'art. 7 della legge regionale n. 21 del 1988), si osserva che essa ha innovato alla precedente disciplina, introducendo, per i commissari di estrazione politica, il requisito del possesso di un titolo di studio di grado non inferiore a quello richiesto per la partecipazione al concorso, e questo proprio al fine di garantire una corretta valutazione delle capacità professionali dei candidati. Si richiede pertanto il rigetto anche della questione di costituzionalità sollevata in via conseguenziale.

#### *Considerato in diritto*

1. — La questione di legittimità costituzionale sollevata dall'ordinanza di cui è causa investe l'art. 28 della legge della Regione siciliana 2 dicembre 1980 n. 125 (Provvedimenti per l'inserimento delle giovani leve del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle attività produttive e sociali), dove si regola la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli del personale dei Comuni e delle Province.

Le disposizioni impugnite prevedono in particolare:

a) che nei Comuni con un numero di consiglieri non inferiore a quaranta e nelle amministrazioni provinciali le commissioni di concorso sono presiedute dal rappresentante legale dell'ente o da un suo delegato e sono composte — al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza — da cinque membri eletti dal consiglio con voto limitato ad uno, da un esperto designato dal rappresentante legale dell'ente e da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale (primo comma);

b) che nei restanti Comuni la composizione delle commissioni giudicatrici deve assicurare la rappresentanza della minoranza (terzo comma).

Ad avviso del Tribunale amministrativo per la Sicilia tale disciplina risulterebbe lesiva dell'art. 97, primo e terzo comma, Cost. in quanto suscettibile di compromettere, attraverso la netta prevalenza in seno alle commissioni giudicatrici dei componenti politici sugli esperti, la natura tecnica del giudizio e conseguentemente l'imparzialità delle operazioni concorsuali. In altri termini, le commissioni giudicatrici, nella costituzione prevista dalla norma impugnata, opererebbero come vere e proprie «commissioni consiliari», destinate a rispecchiare le parti politiche dell'organo rappresentativo, con la conseguenza di privilegiare gli interessi particolari degli schieramenti politici di appartenenza dei singoli commissari sull'interesse pubblico alla oggettiva selezione dei migliori.

## 2. — La questione è fondata.

L'art. 97, primo comma, Cost. individua nella «imparzialità» dell'amministrazione uno dei principi essenziali cui deve informarsi, in tutte le sue diverse articolazioni, l'organizzazione dei pubblici uffici. Alla salvaguardia di tale principio si collegano anche le norme costituzionali che individuano nel concorso il mezzo ordinario per accedere agli impieghi pubblici (art. 97, terzo comma) e che pongono i pubblici impiegati al servizio esclusivo della Nazione (art. 98). Sia l'una che l'altra di tali norme si pongono, infatti, come corollari naturali dell'imparzialità, in cui viene a esprimersi la distinzione più profonda tra politica e amministrazione, tra l'azione del «governo» — che, nelle democrazie parlamentari, è normalmente legata agli interessi di una parte politica, espressione delle forze di maggioranza — e l'azione dell'«amministrazione» — che, nell'attuazione dell'indirizzo politico della maggioranza, è vincolata invece ad agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obbiettivate dall'ordinamento. Si spiega, dunque, come in questa prospettiva, collegata allo stesso impianto costituzionale del potere amministrativo nel quadro di una democrazia pluralista, il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resti il metodo migliore per la provvista di organi chiamati a esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione. Ma per realizzare tale esigenza, anche il concorso, — nelle sue modalità organizzative e procedurali — deve in ogni caso ispirarsi al rispetto rigoroso del principio di imparzialità: principio che, in questa materia, impone il perseguimento del solo interesse connesso alla scelta delle persone più idonee all'esercizio della funzione pubblica, indipendentemente da ogni considerazione per gli orientamenti politici e per le condizioni personali e sociali dei vari concorrenti.

Il principio d'imparzialità è destinato, pertanto, a riflettersi anche sulla composizione delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici, in quanto organi dell'amministrazione destinati a garantire la realizzazione di tale principio nella provvista delle persone cui affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche. Ma questo non comporta anche — stante l'indissolubile collegamento esistente, pure nell'ambito degli enti locali, tra livello «amministrativo» e livello di «governo» — che le commissioni di concorso non possano essere formate attraverso una scelta operata dall'organo rappresentativo dell'ente ed, eventualmente, anche con l'adozione di meccanismi (quali il voto limitato o la maggioranza qualificata) destinati a garantire la partecipazione alla decisione delle minoranze presenti nell'organo. Comporta, invece, che, nella formazione delle commissioni, il carattere esclusivamente tecnico del giudizio debba risultare salvaguardato da ogni rischio di deviazione verso interessi di parte o comunque diversi da quelli propri del concorso, il cui obbiettivo non può essere altro che la selezione dei candidati migliori. Tale esigenza impone che, nella composizione delle commissioni, la presenza di tecnici o esperti — interni o esterni all'amministrazione, ma in ogni caso dotati di adeguati titoli di studio e professionali rispetto alle materie oggetto di prova — debba essere, se non esclusiva, quanto meno prevalente, tale da garantire scelte finali fondate sull'applicazione di parametri neutrali e determinate soltanto dalla valutazione delle attitudini e della preparazione dei candidati.

3. — È agevole, a questo punto, rilevare come le disposizioni della legge regionale n. 125 del 1980, che formano oggetto della questione di legittimità costituzionale di cui è causa, non rispondano alle esigenze sopra richiamate. Esse prevedono, infatti, per le Province e per i Comuni con un numero di consiglieri non inferiore a quaranta, commissioni giudicatrici presiedute dal rappresentante legale dell'ente o da un suo delegato e composte da sette membri, di cui soltanto uno qualificato come esperto (art. 28, primo comma), mentre per gli altri Comuni non compare alcun riferimento alla partecipazione di esperti, limitandosi la norma semplicemente ad affermare la necessità della presenza in commissione di una rappresentanza della minoranza (art. 28, terzo comma). L'applicazione di tali disposizioni potrebbe, pertanto, consentire la costituzione di commissioni giudicatrici formate in assoluta prevalenza da membri prescelti per ragioni di affinità politica e non per una qualificazione tecnica o professionale connessa alle esigenze della valutazione concorsuale.

Le disposizioni stesse devono essere, di conseguenza, dichiarate incostituzionali per violazione dell'art. 97, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono che la maggioranza dei membri delle commissioni giudicatrici sia formata da esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso.

Gli stessi motivi inducono altresì ad estendere la dichiarazione d'illegittimità costituzionale — ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 — anche all'art. 7, primo e terzo comma, della legge regionale siciliana 12 febbraio 1988 n. 2 ed all'art. 7, primo comma nn. 1 e 3, della legge regionale siciliana 9 agosto 1988 n. 21, che hanno innovato — con disposizioni di analogo contenuto — la disciplina posta dall'art. 28 della legge regionale n. 125 del 1980, statuendo che «le commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte dal legale rappresentante dell'ente, o da un suo delegato, che le presiede, e da cinque membri eletti dall'assemblea dell'ente o dall'organo deliberante ed in possesso di titolo di studio di grado non inferiore a quello richiesto per la partecipazione al concorso» e che è facoltà dell'ente «aggiungere un

membro esperto, quando ciò sia richiesto dal particolare contenuto tecnico delle prove di esame». Risulta, infatti, evidente che la previsione, espressa nelle richiamate leggi regionali, relativa al fatto che i cinque membri eletti dall'organo deliberante dell'ente siano in possesso di un titolo di studio non inferiore a quello richiesto per la partecipazione al concorso, non può essere considerata condizione sufficiente per riferire ai membri in questione la qualifica di esperti nelle materie che formano oggetto delle prove concorsuali.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, primo e terzo comma, della legge della Regione siciliana 2 dicembre 1980 n. 125, nella parte in cui non prevede che la maggioranza dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per i Comuni e le Province debba essere formata da esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso;*

*Dichiara — in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 — l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo e terzo comma, della legge della Regione siciliana 12 febbraio 1988 n. 2 e dell'art. 7, primo comma nn. 1 e 3, della legge della Regione siciliana 9 agosto 1988 n. 21, nella parte in cui non prevedono che la maggioranza dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per i Comuni e le Province debba essere formata da esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CHELI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

90C1220

N. 454

*Sentenza 26 settembre-16 ottobre 1990*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Pensioni - Contributi relativi a riscatti domandati dopo la cessazione dal servizio - Recupero in unica soluzione sulle intere prime rate dell'assegno complessivo di quiescenza - Esclusione del recupero mediante riduzione della pensione di quota vitalizia - Ingiustificata privazione per i beneficiari dei mezzi diretti a soddisfare le loro esigenze di vita - Illegittimità costituzionale.**

(Legge 24 maggio 1952, n. 610, art. 27, secondo comma, ultimo alinea).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, secondo comma, ultimo alinea, della legge 24 maggio 1952, n. 610 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi), promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1989 dalla Corte dei Conti sul

ricorso proposto da Vollono Giuseppe contro la Cassa di previdenza per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, iscritta al n. 318 del registro ordinanze del 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

*Ritenuto in fatto*

1. — Vollono Giuseppe, ex dipendente del Comune di Castellammare di Stabia, con istanza del 26 febbraio 1976, chiedeva alla Cassa di Previdenza dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.) il riscatto del servizio militare ai fini pensionistici, nel minimo influente, con facoltà di pagamento del relativo contributo mediante trattenuta vitalizia sulla pensione anziché con trattenuta totale dei primi ratei. Avendo la C.P.D.E.L. disatteso la domanda, adiva la Corte dei conti, la quale, con ordinanza dell'8 novembre 1989 (R.O. n. 318 del 1989), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, secondo comma, ultimo alinea, della legge 24 maggio 1952, n. 610, nella parte in cui non prevede il pagamento del contributo di riscatto con ritenuta sulla pensione di una quota vitalizia anche nel caso di domanda presentata dall'iscritto dopo la cessazione dal servizio.

La Corte ha osservato che è irrazionale la norma denunciata in quanto l'art. 73 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680, prevede la invocata forma di pagamento del contributo di riscatto nel caso in cui la domanda sia stata pretestata dall'iscritto in costanza del rapporto di servizio ed i relativi pagamenti non siano stati ultimati alla sua cessazione; ha aggiunto che nelle due fattispecie, quella dell'art. 27 denunciato e quella del suddetto art. 73, rilevano gli stessi elementi, cioè l'età dell'iscritto al momento della presentazione della domanda sulla cui base, in applicazione del calcolo attuariale, si determina l'ammontare del contributo. Ha rilevato, poi, che risulterebbe violato l'art. 36 della Costituzione perchè il richiedente è posto nella necessità di scegliere tra la privazione dei mezzi di sussistenza per il periodo necessario ad assolvere il pagamento del contributo di riscatto e la rinuncia al riscatto con la conseguenza o di liquidare una pensione di minore importo o addirittura di non conseguirla affatto per insufficienza del periodo utile.

2. — L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

2.1 — Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha concluso per la infondatezza della questione.

Ha osservato che, in base alla vigente disciplina (art. 9; legge 26 luglio 1965, n. 965) il contributo da pagarsi in un'unica soluzione viene determinato sulla scorta delle tabelle attuariali che tengono conto della retribuzione annua contributiva, del periodo da riscattare, dell'età dell'iscritto alla data della presentazione della domanda e del servizio utile a detta data, con o senza la inclusione del periodo da riscattare.

Il contributo da pagarsi ratealmente viene rideterminato sulla base di un'altra tabella (all. C della legge 11 aprile 1955, n. 379) che tiene ulteriormente conto dell'età dell'iscritto e del numero degli anni in cui il versamento rateale deve essere effettuato. Nell'ipotesi di cessazione del servizio *senza* che sia avvenuto l'intero pagamento rateale, l'iscritto, il quale non vuole versare il residuo debito rateizzato o l'intero contributo in un'unica soluzione, può optare per il pagamento sotto forma di debito vitalizio da trattarsi sulle mensilità di pensione.

Infine, nel caso di presentazione della domanda di riscatto dopo la cessazione dal servizio, la norma denunciata stabilisce che l'iscritto o la sua vedova o i suoi orfani paghino il premio di riscatto con recupero sulle intere prime rate della pensione.

Le ipotesi esaminate sono nettamente distinte e la norma sospetta di illegittimità costituzionale è evidentemente di favore in quanto consente all'iscritto, che durante l'attività di servizio non si sia avvalso del beneficio del riscatto, di conseguirlo egualmente, mentre, nel medesimo tempo, prevede a favore della cassa un sistema garantistico. La sua *ratio* si identifica in evidenti ragioni tecniche nonché nella salvaguardia dell'equilibrio tecnico-finanziario della Cassa dai rischi insiti nel sistema di determinazione del contributo di riscatto: il che non contrasta con i principi costituzionali in materia di previdenza.

*Considerato in diritto*

1. — La Corte dei conti dubita della legittimità costituzionale dell'art. 27, secondo comma, ultimo alinea, della legge 24 maggio 1952, n. 610, nella parte in cui non consente all'iscritto alla Cassa di previdenza che abbia domandato il riscatto dopo la cessazione dal servizio attivo, di pagare il relativo contributo in forma dilazionata, a mezzo di ritenuta

sulla pensione di una quota vitalizia, diversamente da quanto stabilisce l'art. 73 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680, per il caso in cui la domanda di riscatto sia stata proposta in costanza del rapporto di servizio ed i relativi pagamenti non si siano esauriti alla sua cessazione. Secondo la Corte remittente risulterebbe violato l'art. 36 della Costituzione in quanto il pagamento immediato da effettuarsi a mezzo ritenute sulle prime intere rate di pensione pone al richiedente la scelta tra la privazione dei mezzi di sussistenza durante il periodo corrispondente a siffatte integrali ritenute e la rinuncia al riscatto con conseguente possibilità di non liquidare alcuna pensione o di liquidarne una di importo minore.

2. — La questione è fondata.

L'art. 27 della legge n. 610 del 1952, modificando l'art. 14 del decreto legge n. 143 del 1946, secondo cui, gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali dovevano presentare le domande di riscatto, a pena di decadenza, prima della cessazione definitiva dal servizio, statuisce che le dette domande possono essere presentate anche posteriormente a tale data; che, ai fini della determinazione del relativo contributo, si considera l'età dell'iscritto alla data di cessazione ed infine che il recupero del contributo viene effettuato con ritenuta sulle intere prime rate del complessivo assegno di quiescenza dovuto o sulla indennità. Ne consegue che il titolare della pensione viene privato dell'intero importo dei rispettivi ratei per tanti mesi fino allo scomputo del contributo. Invece, in base all'art. 73 del regio decreto legge n. 680 del 1938, l'impiegato che ha chiesto il riscatto prima della cessazione dal servizio e con pagamento rateale del contributo, nel caso di cessazione dal rapporto di impiego senza aver scontato il contributo per intero, o, in caso di morte, la sua vedova o i suoi orfani devono versare, o in un'unica soluzione o con ritenuta del quinto della pensione, l'importo delle rate del contributo che avrebbero dovuto essere versate qualora il pagamento rateale avesse avuto effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto, diminuito dell'importo delle rate effettivamente versate ed aumentato di quello degli interessi di mora. Per le ulteriori rate, l'impiegato che ha acquistato il diritto alla pensione ha la facoltà di versare in una sola volta il valore capitale determinato secondo la tabella *C* allegata alla legge oppure di chiedere che la pensione spettantegli sia ridotta di una quota vitalizia da calcolarsi in base alla tabella *B* allegata alla stessa.

2.1 — Si osserva che le fattispecie disciplinate dalle suddette disposizioni sono sostanzialmente analoghe in quanto nell'uno e nell'altro caso il contributo si determina in base all'età dell'iscritto. Il solo elemento differenziale è il momento della presentazione della domanda di riscatto se prima o dopo la cessazione dal servizio. Ma questo elemento non ha per se stesso decisiva rilevanza e non può fondare una ragionevole discriminazione. Invero, anche nelle ipotesi di domande presentate prima della cessazione dal servizio può accadere che, a quel momento, la domanda non sia stata nemmeno accolta o quanto meno che non abbia avuto ancora inizio il pagamento del contributo o che ne residui una parte molto rilevante. In tale situazione la disposizione impugnata non è affatto razionale, non trovando adeguata giustificazione il potere della Cassa di detrarre dall'ammontare della pensione tutto in una volta l'intero contributo, con la eventualità che siano trattenuti interi ratei del relativo trattamento per lungo tempo, mentre è più logico che la pensione sia ridotta di una quota vitalizia da calcolarsi in base alla tabella *B* allegata alla legge così come è disposto dall'art. 73, terzo comma, regio decreto legge n. 680 del 1938. Peraltro, il dipendente o la sua vedova o i suoi orfani non possono essere privati del tutto della pensione che, secondo il disposto dell'art. 36 della Costituzione, ha natura essenzialmente alimentare ed è diretta a soddisfare le loro esigenze di vita.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, secondo comma, ultimo alinea, della legge 24 maggio 1952, n. 610 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi), nella parte in cui prevede che il contributo relativo a riscatti domandati dopo la cessazione del servizio venga recuperato mediante ritenuta sulle intere prime rate del complessivo assegno di quiescenza anziché, alla stregua dell'art. 73 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali), mediante riduzione della pensione di una quota vitalizia da calcolarsi in base alla tabella B ammessa allo stesso regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 455

Sentenza 26 settembre-16 ottobre 1990

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Sanità pubblica - Provincia autonoma di Trento - U.U.S.S.L.L. - Persone anziane non autosufficienti ricoverate in case di riposo - Costo pro capite delle prestazioni sanitarie - Limitazioni in base ad appositi parametri stabiliti dalla giunta provinciale - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 992/1988, 88/1979, 184/1986, 559/1987, 1011/1988, 298 e 307/1990) - Soggezione del diritto alla salute alle modalità e mezzi strumentali di tutela del medesimo da parte del legislatore (sentenze nn. 142/1982, 81/1966, 112/1975, 104 e 175/1982, 212 e 226/1983, 342/1985, 1011/1988) - Non fondatezza.**

(Legge provincia Trento 15 marzo 1983, n. 6, art. 6, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 32, primo comma, e 116; statuto T.-A.A., artt. 5 e 9, n. 10, in connessione con gli artt. 1, 3, secondo comma, e 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo e secondo comma, della legge della Provincia di Trento 15 marzo 1983, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento - Legge finanziaria), promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1989 dal Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa di Trento sul ricorso proposto dal Comune di Trento contro la Provincia autonoma di Trento ed altra, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione del Comune di Trento e della Provincia autonoma di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 1990 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avv. Paolo Stella Richter per il Comune di Trento e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Trento;

*Ritenuto in fatto*

1. — Il Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento ha adottato l'ordinanza da cui ha origine l'attuale giudizio nel corso di una controversia promossa dal Comune di Trento, il quale ha convenuto la Provincia autonoma di Trento allo scopo di:

a) accertare che gli oneri conseguenti al ricovero nelle case di riposo degli anziani c.d. non autosufficienti siano di esclusiva pertinenza del Servizio sanitario provinciale;

b) dichiarare che la somma pagata alla Casa di riposo civica di Trento dal Comune ricorrente per il ricovero della Signora Adelia Bonvecchio costituisca un debito della Provincia autonoma di Trento e, per essa, della Unità Sanitaria Locale competente per territorio e, conseguentemente, condannare in solido queste ultime al pagamento della predetta somma.

Il giudice *a quo*, dopo aver respinto con separata sentenza il ricorso del Comune nella parte in cui chiedeva di dichiarare che spettassero al Servizio sanitario provinciale gli oneri conseguenti al ricovero nelle case di riposo degli anziani non autosufficienti per le prestazioni c.d. alberghiere o comunque di natura non sanitaria, ha sospeso il giudizio relativo agli altri capi della domanda attrice sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo e secondo comma, della legge della Provincia di Trento 15 marzo 1983, n. 6, nella parte in cui, nel disporre che le Unità

Sanitarie Locali assumono a proprio carico la spesa inerente a prestazioni di natura sanitaria erogate a favore di persone anziane non autosufficienti ricoverate in casa di riposo, prevede che la Giunta provinciale stabilisca, in base ad appositi parametri, i limiti riferiti al numero delle persone assistibili e al costo pro-capite, entro i quali le Unità Sanitarie Locali assumono l'anzidetta spesa.

Ad avviso del giudice *a quo*, le disposizioni impugnate contrasterebbero, innanzitutto, con l'art. 32, primo comma, della Costituzione. Quest'ultimo articolo, infatti, garantirebbe a ogni cittadino un vero e proprio diritto soggettivo, di natura costituzionale, ad ottenere le prestazioni sanitarie di prevenzione, di cura e di riabilitazione erogate dal Servizio sanitario nazionale, il quale, proprio perché diritto soggettivo perfetto, non potrebbe essere sacrificato da norme di legge volte a subordinarne il godimento alle disponibilità organizzative e finanziarie del Servizio sanitario, né potrebbe esser trasformato in una pretesa eventuale e aleatoria in conseguenza della previsione di interventi surrogatori di altri enti (nella specie il Comune) non onerati giuridicamente a sostenere le relative prestazioni.

In secondo luogo, la stessa norma impugnata violerebbe l'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal momento che il principio di eguaglianza risulterebbe leso dalla mancata garanzia ai ricoverati contemplati dalla suddetta norma del medesimo livello di prestazioni sanitarie assicurato alla generalità dei cittadini e, in particolare, ad altri anziani non autosufficienti che, trovandosi in condizioni soggettive diverse da quelle conducenti al ricovero in caso di riposo, usufruiscano di forme di assistenza sanitaria alternative (domestica, ambulatoriale, ospedaliera), non soggette alle limitazioni finanziarie previste nella norma censurata.

Infine, in base a considerazioni analoghe, lo stesso giudice *a quo* prospetta la violazione, da parte delle norme impugnate, dell'art. 116, primo comma, della Costituzione e degli artt. 5 e 9, n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dal momento che risulterebbero lesi i principi fondamentali enunciati dagli artt. 1, 19 e 3, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i quali garantiscono, da un lato, la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e, dall'altro, la parità nei livelli delle prestazioni sanitarie garantite a tutti i cittadini da parte delle Unità Sanitarie Locali.

In punto di rilevanza, il giudice *a quo* osserva che nella somma (lire 23.330.606) pagata dal Comune di Trento alla Casa di riposo e pretesa in restituzione sarebbe ricompresa, oltre a una prevalente quota imputabile a spese «alberghiere» o comunque a spese di natura socio-assistenziale (legittimamente gravanti sul bilancio comunale a seguito di quanto deciso con sentenza parziale), una quota di spesa sanitaria non sostenuta direttamente dalla Unità Sanitaria Locale per effetto dei parametri limitativi, riferiti ai numeri dei posti letto e alla spesa pro-capite, fissati dalla Giunta provinciale con la delibera n. 5663 del 1983 e con le altre delibere successive. Infatti, avendo concorso l'Unità Sanitaria Locale al pagamento della retta per il ricovero contestato nella misura di un terzo, non si potrebbe dubitare, a parere del giudice *a quo*, che su tale quota abbiano inciso le limitazioni stabilite in base alla disposizione impugnata, di modo che, anche al fine di ottenere il rimborso della quota anticipata per prestazioni di carattere sanitario (costituente parte del *petitum* nel giudizio *a quo*) il Comune di Trento dovrebbe preliminarmente conseguire la caducazione della norma censurata, sulla quale si fonda il potere della Giunta provinciale di porre le limitazioni contestate.

2. — Il Comune di Trento, attore nel giudizio *a quo*, si è costituito solo formalmente facendo propri tutti gli argomenti addotti nell'ordinanza di rimessione.

3. — Si è regolarmente costituita la Provincia autonoma di Trento chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale sollevate siano dichiarate irrilevanti e, comunque, infondate.

A sostegno della richiesta relativa all'inammissibilità delle questioni, la Provincia osserva, innanzitutto, che la rilevanza è soltanto affermata dal giudice *a quo*, ma non dimostrata, tanto che vengono posti a base della stessa fatti tutt'altro che provati, come ad esempio il rilievo che nell'importo rivendicato dal Comune rientri sicuramente anche una quota di spesa sanitaria. In secondo luogo, oltre a essere vaga e indeterminata, la valutazione della rilevanza è operata dal giudice *a quo* soltanto in via ipotetica, nel senso che le norme impugnate «sembrano» costituire la premessa affinché il costo di determinate prestazioni possa essere sostenuto dal Servizio sanitario nazionale. In ogni caso, conclude la Provincia sul punto, l'irrilevanza delle questioni si dedurrebbe agevolmente dalla stessa ordinanza di rimessione. Le questioni relative all'art. 6, primo comma, infatti, non avrebbero potuto essere sollevate dopo che lo stesso giudice *a quo*, con sentenza parziale adottata separatamente, aveva respinto le richieste imperviate su quel comma dichiarando manifestamente infondate le relative questioni di costituzionalità. Mentre, le questioni relative al secondo comma dello stesso articolo, considerato che le contestazioni del Comune di Trento concernono soltanto i limiti di spesa riferiti al numero delle persone assistibili e non anche quelli relativi al costo pro-capite, sarebbero anche per questa parte irrilevanti, dal momento che, come afferma la stessa ordinanza di rimessione, l'Unità Sanitaria Locale ha provveduto a pagare almeno una quota della spesa sanitaria, mostrando così di non aver escluso l'assistenza della cui spesa si discute dal numero dei beneficiari delle prestazioni sanitarie in questione.

Quanto al merito, la Provincia, attraverso un esame della disciplina statale esistente in materia e in particolare dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con D.P.C.M. 8 agosto 1985, deduce che i ricoveri di persone non autosufficienti in case di riposo non rientrerebbero integralmente fra le attività esclusivamente sanitarie, né in quelle «di rilievo sanitario connesse con le attività socio-assistenziali» (le quali sono a carico del Fondo sanitario nazionale), non essendo dirette, come richiede la predetta disciplina, in via esclusiva o comunque prevalente «alla cura degli anziani, limitatamente agli stati morbosi non curabili a domicilio». Qui si sarebbe in presenza, invece, di attività sanitarie non disgiungibili da quelle socio-assistenziali, per le quali, continua la Provincia, a norma dell'art. 6 del citato atto di indirizzo e coordinamento, il riparto tra spese assistenziali (non imputabili al fondo sanitario) e spese sanitarie dovrebbe avvenire in modo forfettario e proporzionale all'incidenza della tutela sanitaria su quella assistenziale «con eventuale partecipazione da parte dei cittadini».

Anche alla luce della suddetta disciplina, la Provincia contesta l'assunto del giudice *a quo*, secondo il quale l'impugnato art. 6 comporta sia l'eventuale esclusione, per eccedenza della «quota di riserva», di anziani non autosufficienti dai posti letto delle case di riposo convenzionate con il Servizio sanitario, sia la possibilità che il suddetto Servizio non si accolli le spese relative a prestazioni sanitarie rese nelle anzidette case di riposo. Ad avviso della Provincia, infatti, i parametri previsti dalla disposizione impugnata (cioè quello relativo al numero dei soggetti assistibili e quello riferito al costo pro-capite) non costituirebbero limiti operanti nei confronti dei singoli utenti e non mirerebbero quindi a fissare un «tetto» dei soggetti assistibili, ma sarebbero invece semplici criteri per stabilire il *quantum* complessivo del fondo sanitario da destinare agli anzidetti interventi e per permettere alla Giunta provinciale di operare il riparto delle quote di quel fondo fra le singole case di riposo in proporzione al numero (presuntivo) dei ricoverati e in relazione agli standards di assistenza che ogni casa di riposo è in grado di garantire dati certi costi per le unità di personale. Questa interpretazione, che la Provincia ha seguito in tutte le delibere di Giunta applicative della disposizione impugnata (v. delibere nn. 5663/83, 9741/84, 3650/86, 5010/87, 107/88, 182/89), ha portato la Provincia stessa a includere tra le «prestazioni sanitarie» di cui all'impugnato art. 6, oltre a quelle che lo sono in senso stretto, anche attività «di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali» o non disgiungibili da queste ultime e, persino attività esclusivamente socio-assistenziali, con un impegno finanziario molto superiore alla quota riferibile alle prestazioni propriamente sanitarie. In ogni caso, conclude la Provincia, ove in ipotesi astratta i ricoverati fossero in numero superiore ai limiti prefissati, si potrà avere nell'immediato una riduzione proporzionale della quota di intervento finanziario provinciale in relazione a ciascun ospite, con conseguente maggiorazione della retta di ricovero posta a carico degli assistiti o, ricorrendone i presupposti, del Comune: maggiorazione che, in ogni caso, non può arrivare a incidere sulla spesa per le attività sanitarie, che resta sempre a carico della Provincia.

Da ultimo, la Provincia sottolinea che, in relazione all'ipotesi dedotta in giudizio, non si può parlare, come fa l'ordinanza di rimessione, di un diritto soggettivo «perfetto» a ottenere le prestazioni sanitarie del Servizio nazionale, per il fatto che le case di riposo e l'assistenza, anche sanitaria, da esse erogata ai sensi delle disposizioni impugnate si collocherebbero al di fuori del sistema del Servizio sanitario nazionale, pur se sono collegate ad esso. Di modo che la tutela assicurata al cittadino riguardo alle prestazioni sanitarie offerte dalle case di riposo potrebbe essere anche diversa, in termini di garanzia delle prestazioni e di tendenziale gratuità delle stesse, rispetto a quella assicurata direttamente dalle strutture appartenenti al Servizio sanitario nazionale.

4. — In prossimità dell'udienza il Comune di Trento ha presentato un'ampia memoria portando argomenti a favore della rilevanza e della fondatezza delle questioni sollevate.

Riguardo alla rilevanza dell'estensione della questione di costituzionalità al primo comma dell'art. 6 della legge provinciale n. 6 del 1983, il Comune sottolinea che è proprio quel comma a prevedere la possibilità (poi sviluppata dal comma successivo) di limiti nell'assunzione, da parte dell'Unità Sanitaria Locale, della spesa inerente a prestazioni di natura sanitaria e che non può avere alcuna efficacia preclusiva la sentenza parziale adottata dallo stesso giudice rimettente riguardo all'esclusione dell'assunzione da parte del Servizio sanitario delle spese «alberghiere» o comunque di natura non sanitaria. Né, sempre ad avviso del Comune, l'irrilevanza dell'intera questione potrebbe derivare dal supposto pagamento da parte della Provincia (come asserisce la difesa di questa) dell'intera spesa sanitaria, sia perché spetta solo al giudice *a quo* determinare se in ipotesi il Servizio sanitario provinciale si sia accollato solo una parte (come egli ha ritenuto) o la totalità della spesa sanitaria (come ritiene la Provincia), sia perché il ricorso introduttivo del giudizio *a quo* conteneva una domanda di accertamento generale, per la quale la questione è sempre e necessariamente rilevante.

Nel merito il Comune, dopo aver sottolineato la non pertinenza delle adduzioni della Provincia relative agli atti di amministrazione attiva della Giunta provinciale (peraltro successivi al fatto dedotto nel giudizio *a quo*) che avrebbero evitato la lesione del diritto all'assistenza sanitaria piena «modificando» il significato della norma impugnata, afferma

che la questione sottoposta alla Corte costituzionale è se la norma impugnata, per quel che dice, contrasta con il diritto costituzionale alla salute, garantito dagli artt. 32 della Costituzione e degli artt. 1, 3 e 19 della legge n. 833 del 1978. E tale diritto, secondo il Comune, sussiste anche in relazione al ricovero nelle case di riposo, sia perché si deve escludere che si tratti di un interesse legittimo la cui soddisfazione dipenda dalle disponibilità organizzative e finanziarie del Servizio sanitario pubblico, sia perché l'accertamento della qualifica di anziano non autosufficiente e il ricovero nelle case di riposo sono decisi dallo stesso Servizio tramite l'Unità Sanitaria Locale competente per territorio e prescindono dalla volontà dell'interessato (sicché apparrebbe arbitraria la postulazione della Provincia relativa alla diversità di tutela che potrebbe essere assicurata al cittadino dalle case di riposo rispetto a quella accordata dalle strutture del Servizio Sanitario).

*Considerato in diritto*

1. — La questione sottoposta al giudizio di questa Corte dal Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento con l'ordinanza di rimessione indicata in epigrafe consiste nel verificare se contrasti con gli artt. 32, primo comma, 3, primo comma, della Costituzione, nonché con gli artt. 5 e 9, n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e con l'art. 116 della Costituzione, in connessione con gli artt. 1, 3, secondo comma, e 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), l'art. 6, primo e secondo comma, della legge della Provincia di Trento 15 marzo 1983, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento - Legge finanziaria), nella parte in cui prevede che la Giunta provinciale stabilisca, in base ad appositi parametri, i limiti, riferiti al numero delle persone assistibili e al costo pro-capite, entro i quali le Unità Sanitarie Locali assumono la spesa inerente a prestazioni di natura sanitaria erogate a favore di persone anziane «non autosufficienti» ricoverate in case di riposo.

In via pregiudiziale la Provincia autonoma di Trento eccepisce l'irrelevanza della questione sollevata sotto svariati profili.

2. — Le eccezioni di inammissibilità non possono essere accolte.

Al fine di decidere le numerose eccezioni d'irrelevanza proposte dalla Provincia autonoma di Trento occorre ripercorrere sinteticamente le vicende del giudizio *a quo*. Adito dal Comune di Trento allo scopo di accertare se gli oneri conseguenti al ricovero nelle case di riposo degli anziani non autosufficienti spettino in via esclusiva al Servizio sanitario provinciale e, per esso, alla Unità Sanitaria Locale competente per territorio, nonché allo scopo di ottenere la restituzione da quest'ultima della somma pagata dal ricorrente per le prestazioni erogate a una cittadina ricoverata presso la casa di riposo civica di Trento, il giudice rimettente ha applicato l'art. 6 della legge provinciale n. 6 del 1983, il quale prevede, al primo comma, che «in attesa dell'entrata in vigore del piano sanitario provinciale le Unità sanitarie Locali assumono a proprio carico, entro i limiti e secondo le direttive di cui al successivo comma e sulla base di convenzioni con gli enti o istituzioni pubbliche interessate, la spesa inerente a prestazioni di natura sanitaria erogate a favore di persone anziane non autosufficienti ricoverate in case di riposo».

In base a tale disposizione legislativa il giudice rimettente ha innanzitutto emesso una sentenza parziale con la quale ha respinto la richiesta del Comune ricorrente per quanto riguarda la ripetizione delle somme pagate a titolo di prestazioni «alberghiere» o comunque di natura non sanitaria o socio-assistenziale, poiché la disposizione di legge appena ricordata pone a carico delle Unità Sanitarie locali soltanto le spese inerenti alle prestazioni sanitarie. In relazione a queste ultime, invece, il giudice *a quo* ha ritenuto di non poter definire il giudizio in mancanza della previa risoluzione da parte di questa Corte di un dubbio di legittimità costituzionale concernente l'art. 6, primo e secondo comma, della legge provinciale n. 6 del 1983. Egli, infatti, sospetta che contrasti con il diritto costituzionale alla salute (art. 32 della Costituzione), con i principi fondamentali della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (artt. 1, 3, secondo comma, e 19 della legge n. 833 del 1978) e con il principio costituzionale di eguaglianza, la previsione, contenuta nell'impugnato art. 6, secondo la quale le prestazioni sanitarie erogate dalle case di riposo alle persone anziane «non autosufficienti» ricoverate siano poste a carico delle Unità Sanitarie Locali, non già integralmente, ma nei limiti che la Giunta provinciale stabilisce in riferimento al numero delle persone assistibili e al costo pro-capite.

2.1. — Secondo una prima eccezione presentata dalla Provincia autonoma di Trento, la rilevanza della questione di costituzionalità proposta dal giudice *a quo* non sarebbe affatto dimostrata e in ogni caso, sarebbe meramente ipotetica.

In realtà così non è, poiché il giudice *a quo*, nel suo libero apprezzamento dei fatti relativi al giudizio amministrativo, ha rilevato che, avendo la convenuta Unità Sanitaria Locale «concorso per circa un terzo al pagamento della retta per il ricovero», non si possono non ritenere ricomprese nella quota pagata dal Comune di

Trento spese per prestazioni sanitarie, se pure ridotte in base alle limitazioni disposte dalla Provincia con le delibere applicative dell'impugnato art. 6. E, conclude il giudice *a quo*, poiché il Comune ricorrente chiede anche il rimborso delle quote anticipate per prestazioni di carattere sanitario e non coperte dal pagamento effettuato dall'Unità Sanitaria Locale, pregiudiziale alla definizione del giudizio pendente presso di lui è la risoluzione della questione relativa alla legittimità costituzionale del potere di limitazione attribuito dall'art. 6 alla Giunta provinciale per quanto attiene il concorso finanziario delle Unità Sanitarie Locali alle spese per le prestazioni di carattere sanitario.

Non vi può esser dubbio, dunque, che la rilevanza della questione di costituzionalità sia adeguatamente motivata. Essa, inoltre, non risulta del tutto ipotetica rispetto al caso dedotto in giudizio, nel senso che non è tale da indurre a ritenere che la previsione legislativa del ricordato potere provinciale di limitazione non possa avere la minima applicazione nel caso dedotto nel giudizio *a quo*.

2.2. — Con una seconda eccezione di inammissibilità la Provincia autonoma di Trento postula l'irrelevanza della questione relativa al primo comma dell'impugnato art. 6, sul presupposto che il giudice *a quo*, nell'adottare la sentenza parziale precedentemente ricordata, abbia definito tutte le richieste relative all'anzidetto primo comma pronunciando la manifesta infondatezza delle connesse questioni di legittimità costituzionale.

In realtà, l'effetto preclusivo prospettato dalla Provincia di Trento non si è prodotto per il semplice fatto che non è vero che il giudice *a quo* abbia definito con l'accennata sentenza parziale tutte le questioni relative al primo comma. Con tale decisione, infatti, il Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento ha respinto il ricorso del Comune per quanto riguarda la ripetizione delle spese dovute per le prestazioni di natura non sanitaria o socio-assistenziale, dichiarando manifestamente infondate le relative questioni di legittimità costituzionale. Ma questa sentenza non può avere un effetto di preclusione nei confronti delle questioni di costituzionalità relative all'assunzione delle spese conseguenti alle prestazioni sanitarie, le quali non rientrano certo nell'oggetto della medesima decisione.

Per tali motivi, non può essere censurato il coinvolgimento dell'art. 6, primo comma, della legge provinciale n. 6 del 1983 nella questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza di rimessione in questione, dal momento che è proprio in quel comma che è contenuta la disposizione per la quale «le Unità sanitarie locali assumono a proprio carico, entro i limiti e secondo le direttive di cui al successivo comma (...), la spesa inerente a prestazioni di natura sanitaria erogate a favore di persone anziane non autosufficienti ricoverate in case di riposo». E, considerato che il giudice *a quo* contesta la legittimità costituzionale del potere conferito alla Provincia di limitare l'assunzione a carico del proprio bilancio delle spese dovute per le prestazioni sanitarie erogate agli anziani «non autosufficienti» ricoverati nelle case di riposo, l'oggetto dell'impugnazione ora discussa è stato individuato non solo nel primo comma, relativamente all'inciso in cui ammette la limitabilità dell'assunzione a carico della Provincia delle spese per prestazioni sanitarie, ma anche nel secondo comma, il quale, svolgendo la precedente disposizione, attribuisce quel potere di limitazione alla Giunta provinciale e lo subordina a una parametrizzazione riferita al numero delle persone assistibili e al costo pro-capite.

2.3. — Infine, va pure rigettata un'ulteriore eccezione di inammissibilità prospettata dalla Provincia di Trento, per la quale, sul presupposto che nel giudizio *a quo* sia venuto in questione soltanto il limite numerico, e non già quello riferito al costo pro-capite, dovrebbe considerarsi irrilevante non solo la questione relativa ai limiti attinenti al costo pro-capite, ma anche ogni altra questione sollevata, dal momento che l'aver provveduto l'Unità Sanitaria Locale ad assumersi almeno una quota della spesa sanitaria dimostrerebbe che l'assistita di cui è causa nel giudizio *a quo* non sarebbe stata esclusa dal numero dei beneficiari delle prestazioni a carico del medesimo Servizio sanitario pubblico.

Anche in questo caso il presupposto sul quale si basa l'eccezione esaminata non è esatto. Secondo l'impugnato art. 6, il limite entro il quale l'Unità Sanitaria Locale assume la spesa conseguente alle ricordate prestazioni sanitarie viene fissato dalla giunta provinciale in sede di programmazione finanziaria sulla base di una duplice previsione: il numero presuntivo degli anziani «non autosufficienti» che nell'anno finanziario considerato usufruirà delle prestazioni sanitarie erogate dalle case di riposo e il costo preventivato che l'amministrazione erogante supporterà per ogni ricoverato bisognoso di prestazioni sanitarie in relazione a un determinato standard minimo di attività (mediche, infermieristiche, rieducative, etc.) da garantire. Poiché i parametri indicati costituiscono i criteri, legislativamente prestabiliti, per la quantificazione dell'intervento finanziario della Provincia ai fini dell'integrazione del fondo sanitario provinciale e per la ripartizione dei finanziamenti tra i singoli enti erogatori, essi sono praticamente inscindibili, considerato che l'impegno finanziario, tanto nel suo complesso quanto nelle singole quote da distribuire ai singoli enti erogatori, non può esser determinato che attraverso la moltiplicazione degli indici numerici relativi agli assistibili previsti con quelli concernenti la spesa pro-capite stimata.

Né il fatto che l'Unità Sanitaria Locale si sia assunta almeno una parte della spesa sanitaria relativa all'assistita di cui è questione nel giudizio *a quo* può essere considerato in sé come un elemento da cui dedurre l'irrelevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata, dal momento che la decisione sulla costituzionalità della previsione legislativa di limiti all'assunzione da parte del Servizio sanitario provinciale delle spese dovute per le prestazioni sanitarie erogate agli anziani «non autosufficienti» ricoverati nelle case di riposo è indubbiamente pregiudiziale rispetto alla risoluzione della questione di merito se la restante parte della spesa sanitaria debba essere accollata all'Unità Sanitaria Locale o al Comune di Trento.

3. — Non fondata è, in ogni caso, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo e secondo comma, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 1983, nella parte in cui prevede che l'assunzione a carico dell'Unità Sanitaria Locale delle spese conseguenti a prestazioni sanitarie erogate ad anziani «non autosufficienti» ricoverati nelle case di riposo possa essere limitata sulla base di parametri riferiti al numero delle persone assistibili e al costo pro-capite.

Le censure prospettate dal giudice *a quo* si basano sull'argomento che il godimento di un diritto soggettivo perfetto costituzionalmente garantito — come il diritto alla salute, o, più precisamente, il diritto a ottenere le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale — non potrebbe essere sacrificato o, comunque, subordinato a limiti derivanti dalle risorse organizzative e finanziarie a disposizione del sistema sanitario pubblico. Su tale base il giudice rimettente ravvisa il possibile contrasto delle disposizioni impugnate con l'art. 32, primo comma, della Costituzione e, nello stesso tempo, con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di erogazione dei servizi sanitari (art. 116 della Costituzione, nonché artt. 5 e 9, n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in connessione con gli artt. 1, 3, secondo comma, e 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833). Inoltre, sempre sulla base dell'argomento addotto in via principale, lo stesso giudice *a quo* prospetta la possibile violazione del principio costituzionale di eguaglianza (art. 3, primo comma, della Costituzione), dal momento che i limiti previsti dalla legge provinciale impugnata comporterebbero, a suo avviso, una discriminazione a danno degli anziani «non autosufficienti» ivi contemplati nei confronti della generalità dei soggetti appartenenti alla medesima categoria e, in particolare, di quelli che usufruiscono di forme di assistenza sanitaria diverse dal ricovero nelle case di riposo.

L'argomento sul quale il giudice *a quo* basa le sue censure d'illegittimità costituzionale non può essere condiviso, poiché i principi più volte affermati da questa Corte sul diritto alla salute e, in particolare, sul diritto a ottenere prestazioni sanitarie portano a conclusioni opposte in relazione al tipo di attività disciplinate dalle disposizioni impugnate.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, il diritto alla salute è riconosciuto e garantito dall'art. 32 della Costituzione come un «diritto primario e fondamentale che (...) impone piena ed esaustiva tutela» (v. sent. n. 992 del 1988, nonché sentt. nn. 88 del 1979, 184 del 1986, 559 del 1987, 1011 del 1988, 298 e 307 del 1990). Questa tutela, tuttavia, si articola in situazioni giuridiche soggettive diverse in dipendenza della natura e del tipo di protezione che l'ordinamento costituzionale assicura al bene dell'integrità e dell'equilibrio fisici e psichici della persona umana in relazione ai rapporti giuridici cui in concreto inerisce. In ragione di ciò, questa Corte ha affermato che, considerato sotto il profilo della difesa dell'integrità fisio-psichica della persona umana di fronte alle aggressioni o alle condotte comunque lesive dei terzi, il diritto alla salute è un diritto *erga omnes*, immediatamente garantito dalla Costituzione e, come tale, direttamente tutelabile e azionabile dai soggetti legittimati nei confronti degli autori dei comportamenti illeciti (v. sentt. nn. 88 del 1979, 184 del 1986, 559 del 1987). Nello stesso tempo, la Corte ha sempre precisato che, considerato sotto il profilo del diritto a trattamenti sanitari, il diritto alla salute è soggetto alla «determinazione degli strumenti, dei tempi e dei modi di attuazione» della relativa tutela da parte del legislatore ordinario (v. sent. n. 142 del 1982, nonché sentt. nn. 81 del 1966, 112 del 1975, 104 e 175 del 1982, 212 e 226 del 1983, 342 del 1985, 1011 del 1988).

Quest'ultima dimensione del diritto alla salute, che è quella concernente le questioni di costituzionalità in esame, comporta che, al pari di ogni diritto a prestazioni positive, il diritto a ottenere trattamenti sanitari, essendo basato su norme costituzionali di carattere programmatico impositive di un determinato fine da raggiungere, è garantito a ogni persona come un diritto costituzionale condizionato dall'attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento (v. spec. sentt. nn. 175 del 1982, 212 del 1983 e 1011 del 1988). Questo principio, che è comune a ogni altro diritto costituzionale a prestazioni positive, non implica certo una degradazione della tutela

primaria assicurata dalla Costituzione a una puramente legislativa, ma comporta che l'attuazione della tutela, costituzionalmente obbligatoria, di un determinato bene (la salute) avvenga gradualmente a seguito di un ragionevole bilanciamento con altri interessi o beni che godono di pari tutela costituzionale e con la possibilità reale e obiettiva di disporre delle risorse necessarie per la medesima attuazione: bilanciamento che è pur sempre soggetto al sindacato di questa Corte nelle forme e nei modi propri all'uso della discrezionalità legislativa (v., da ultimo, sentt. nn. 27 del 1975, 226 e 559 del 1987, 992 del 1988, 319 del 1989, 127 e 298 del 1990). Di qui deriva l'affermazione, già compiuta da questa Corte (sentt. nn. 103 del 1977, 175 del 1982), secondo la quale ogni persona che si trovi nelle condizioni obiettive stabilite dalla legislazione sull'erogazione dei servizi sanitari ha «pieno e incondizionato diritto» a fruire delle prestazioni sanitarie erogabili, a norma di legge, come servizio pubblico a favore dei cittadini.

4. — La legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale assicura in egual modo a ogni cittadino, senza distinzione di condizioni individuali o sociali, il diritto a ottenere le prestazioni preordinate alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica secondo le modalità e le prescrizioni stabilite dalla legge. La stessa normativa statale ammette che, oltre alle prestazioni assicurate in condizioni di eguaglianza dal servizio sanitario nazionale, le regioni o le province autonome possano garantire ai propri cittadini prestazioni sanitarie aggiuntive, sempreché siano previste con legge nel rispetto dei principi costituzionali prima indicati e siano poste a carico del bilancio della regione o della provincia autonoma interessate (v. art. 25, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730).

Le prestazioni sanitarie disciplinate dalle disposizioni impugnate non rientrano fra quelle erogate dal Servizio sanitario nazionale, ma costituiscono attività aggiuntive e integrative apprestate dalla Provincia autonoma di Trento a beneficio degli anziani «non autosufficienti» ricoverati nelle case di riposo ubicate nel proprio territorio. Tanto che, a copertura finanziaria delle prestazioni previste, l'art. 6 della legge impugnata stabilisce, al terzo comma, un'integrazione annuale al fondo sanitario provinciale di parte corrente «ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2», cioè ai sensi della disposizione che permette alla Provincia di Trento di integrare il fondo sanitario provinciale, per la parte corrente, con apporti finanziari propri in aggiunta alle assegnazioni operate dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Tuttavia, anche rispetto alle prestazioni sanitarie aggiuntive previste dalle regioni o dalle province autonome valgono i principi precedentemente ricordati: in particolare, che il legislatore nello svolgere le norme costituzionali sul diritto a trattamenti sanitari è tenuto, oltre che a bilanciare l'interesse protetto con altri beni giuridici parimenti tutelati, ad osservare una ragionevole gradualità di attuazione dipendente dalla obiettiva considerazione delle risorse organizzative e finanziarie a disposizione. E, poiché i parametri previsti dalle disposizioni impugnate (numero delle persone assistibili dalle case di riposo e il relativo costo pro-capite preventivato) tengono in preciso conto i principi appena enunciati, si dimostra erronea la premessa stessa sulla quale si basano tutte le censure d'illegittimità costituzionale sollevate dal giudice *a quo* e, in particolare, la pretesa che possa parlarsi di un diritto soggettivo pieno e incondizionato rispetto a prestazioni sanitarie che oltrepassino i limiti di erogazione legittimamente previsti dalle leggi ordinarie.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo e secondo comma, della legge della Provincia di Trento 15 marzo 1983, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge finanziaria) sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento in riferimento agli artt. 3, primo comma, 32, primo comma, e 116 della Costituzione, nonché agli artt. 5 e 9, n. 10, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, in connessione con gli artt. 1, 3, secondo comma e 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* BALDASSARRE

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

n. 456

Sentenza 26 settembre-16 ottobre 1990

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Crisi nel settore della industria siderurgica - Dipendenti in c.i.g. - Pre pensionamenti - Personale dimissionario - Mancata previsione - Legislazione congiunturale speciale straordinaria e temporanea - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.****(Legge 31 maggio 1984, n. 193, art. 1, secondo comma).****(Cost., art. 3).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.), promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1990 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Santo Giovanni e I.N.P.S., iscritta al n. 264 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Santo Giovanni nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un processo avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al pensionamento anticipato, previsto dalla legislazione di sostegno per le aziende in crisi, il Pretore di Torino, con ordinanza in data 17 gennaio 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193.

La norma è censurata, nella parte in cui attribuisce il diritto al prepensionamento soltanto quando — fra il 1° gennaio 1981 ed il momento di entrata in vigore della legge — il rapporto di lavoro sia cessato in seguito a licenziamento per riduzione del personale o cessazione dell'impresa e non anche quando sia venuto meno per dimissioni volontarie rassegnate durante il trattamento di Cassa integrazione guadagni.

In base alla disposizione impugnata, il diritto al pensionamento anticipato sorgerebbe al verificarsi di due diverse situazioni temporalmente cadenzate: nella prima, che riguarderebbe le estinzioni del rapporto di lavoro avvenute dopo la data di entrata in vigore della legge e in costanza del trattamento di Cassa integrazione, le modalità di estinzione (licenziamento collettivo, licenziamento individuale, dimissione) risulterebbero del tutto indifferenti, mentre nella seconda, riguardante le cessazioni del rapporto avvenute fra il 1° gennaio 1981 ed il momento di entrata in vigore della legge, avrebbero rilievo soltanto le ipotesi di licenziamento per riduzione del personale o cessazione dell'impresa.

Poichè la posizione di coloro che sono stati licenziati per ragioni oggettive appare del tutto omogenea rispetto alla posizione di coloro che si sono dimessi «in un contesto di crisi aziendale» ed in seguito ad un periodo di Cassa integrazione, il giudice *a quo* ritiene irrazionale ed ingiustificata la previsione, in riferimento a tali ipotesi, di due diversi termini temporali cui ancorare l'insorgenza del diritto al prepensionamento.

2. — Si è costituita la parte privata che, aderendo alla tesi sostenuta nell'ordinanza di rimessione, ha sottolineato l'irrazionalità della distinzione temporale operata dal legislatore, dal momento che il pensionamento anticipato costituisce una forma di cessazione del rapporto dovuta a cause eccezionali e connessa allo stato di crisi in cui si viene a trovare l'impresa.

3. — L'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta rilevando anzitutto che, accanto alla situazione di coloro che, a decorrere dal 1° gennaio 1981, sono stati licenziati per riduzione del personale o per cessazione dell'impresa, la norma impugnata prevede soltanto l'ipotesi di coloro che, al momento di entrata in vigore della legge, «fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale» siano, cioè, ancora in costanza di rapporto e non già — come sostiene il giudice *a quo* — di coloro il cui rapporto si sia estinto per qualsiasi motivo o per dimissioni.

Peraltro, la situazione del lavoratore dimissionario non sarebbe per nulla omogenea a quella di chi si è visto troncato il rapporto di lavoro per licenziamento dovuto alle condizioni dell'impresa, non potendosi in alcun modo considerare le dimissioni del cassa-integrato come una semplice anticipazione dell'inevitabile licenziamento.

Osserva infine l'interveniente che, comunque, come più volte rilevato da questa Corte, il decorso del tempo costituisce un ragionevole motivo di differenziazione normativa.

#### *Considerato in diritto*

1. — È stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, secondo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che aveva concesso ai lavoratori dipendenti delle aziende del settore siderurgico il beneficio del prepensionamento quando, fra il 1° gennaio 1981 ed il momento di entrata in vigore della legge, il rapporto di lavoro fosse cessato in seguito a licenziamento per riduzione del personale o cessazione dell'impresa.

Si sostiene dal giudice *a quo* che la disposizione sarebbe ingiustificatamente discriminatoria nei confronti dei dipendenti che nello stesso periodo si erano dimessi mentre fruivano del trattamento di Cassa integrazione guadagni, cioè in un contesto di crisi aziendale, tanto più che la stessa disposizione impugnata aveva concesso il beneficio del prepensionamento a coloro che, al momento di entrata in vigore della legge, erano assistiti dalla Cassa e avessero presentato entro novanta giorni domanda di dimissioni volontarie.

2. — La questione non è fondata.

La disposizione impugnata fa parte di quella legislazione congiunturale che di volta in volta è intervenuta per alleviare i disagi dei lavoratori dipendenti dalle industrie in crisi, tenendo conto della concreta situazione del settore che si intendeva sostenere. Trattasi perciò di disposizioni aventi carattere di specialità e temporaneità perché riguardanti casi ben individuati e precise categorie di lavoratori, che il legislatore, nel proprio discrezionale apprezzamento, ha ritenuto di fare oggetto delle speciali provvidenze di volta in volta adottate.

Il carattere speciale della disposizione impugnata esclude perciò di poter, al di là della discrezionale valutazione del legislatore, assimilare alle categorie espressamente previste, altre categorie di lavoratori, la cui situazione, seppure apparentemente analoga, presenta elementi diversi da quelli ai quali il legislatore ha voluto attribuire rilevanza.

Assimilare l'ipotesi di dimissioni volontarie — che comportano la rinuncia al trattamento di integrazione salariale e al posto di lavoro, la cui stabilità non è inevitabilmente pregiudicata dal periodo di Cassa integrazione — all'ipotesi di estinzione del rapporto che si subisce, seppure nell'ambito del medesimo contesto di crisi aziendale, per un fatto oggettivamente inevitabile, è compito che, soprattutto in sede di normativa speciale, rientra nell'esclusiva discrezionalità del legislatore.

Né le dimissioni che il lavoratore in Cassa integrazione avrebbe dovuto rassegnare presentando la domanda di pensionamento anticipato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge possono in qualche modo far ritenere che la norma impugnata abbia comunque attribuito una certa rilevanza all'ipotesi di cui si lamenta la mancata previsione. È di tutta evidenza, infatti, che, in questo caso, in relazione al momento della sua entrata in vigore, la legge ha voluto considerare soltanto coloro che si trovavano in Cassa integrazione concedendo loro novanta giorni per presentare la domanda di prepensionamento: che poi entro tale termine ci si potesse dimettere volontariamente o si potesse invece essere licenziati per le condizioni oggettive dell'impresa è circostanza che nella valutazione operata dal legislatore non riveste alcun peso.

Né, d'altra parte, la situazione di chi si trovava in Cassa integrazione al momento di entrata in vigore della legge può ritenersi equiparabile alla situazione di chi, alla stessa data, non vi si trovava più avendola fatta cessare volontariamente con le dimissioni. Difatti, specie quando, come nell'ipotesi in esame, si sia in presenza di provvidenze straordinarie, quali quelle del beneficio del prepensionamento — che solo al legislatore spetta stabilire quando debba essere concesso e chi debba riguardare — trova piena applicazione il principio, sempre affermato da questa Corte, secondo cui il trascorrere del tempo costituisce un giustificato motivo di differenziazione normativa (vedi, da ultimo ord. nn. 177 e 272 del 1990) salvo che, rispetto alle situazioni concrete, non risulti palesemente irragionevole.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 31 maggio 1984, n. 193 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e d'intervento della GEPI S.p.a.), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CONSO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

90C1223

N. 457

*Sentenza 26 settembre-16 ottobre 1990*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Lavoro - Impiego privato - Richiamo alle armi - Visita medica per l'accertamento dell'idoneità al servizio incondizionato -  
Trattamento indennitario - Mancata previsione - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

(Legge 10 giugno 1940, n. 653, art. 1, primo comma, lett. a).

(Cost., art. 3).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, lett. a), della legge 10 giugno 1940, n. 653 (Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi), promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Coliva Claudio e il Credito Romagnolo ed altro, iscritta al n. 256 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un giudizio civile promosso dal dott. Claudio Coliva, dipendente del «Credito Romagnolo», per ottenere la condanna del proprio datore di lavoro al pagamento in suo favore di una somma pari alla retribuzione per tre giornate nelle quali era stato assente dal lavoro per essere sottoposto a visita di idoneità al servizio militare incondizionato ai fini del richiamo alle armi, l'adito Pretore di Bologna, con ordinanza del 31 gennaio 1990 (R.O. n. 256 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, lett. a), della legge 10 giugno 1940, n. 653, nella parte in cui non prevede il pagamento di una indennità all'impiegato privato che sia sottoposto a visita medica per il riconoscimento dell'idoneità al servizio militare incondizionato ai fini del richiamo alle armi, non estendendo a tale ipotesi il trattamento indennitario previsto in caso di richiamo alle armi.

Ad avviso del giudice *a quo*, siffatta equiparazione sarebbe esclusa anche da un precedente giurisprudenziale, sia pure non recente (Cass., n. 2961 del 1958), secondo il quale le disposizioni di legge che garantiscono il diritto alla retribuzione ai lavoratori richiamati alle armi hanno carattere eccezionale e non possono, perciò, trovare applicazione oltre i casi tassativamente previsti).

Né a diversa soluzione sembra al remittente potersi pervenire alla stregua dell'art. 4 della legge n. 370 del 1955, che, richiamandosi agli artt. 2110 e 2111, secondo comma, del codice civile, garantirebbe solo per il caso di richiamo alle armi lo stesso trattamento previsto per il lavoratore assente per malattia.

La mancata equiparazione, ai fini della erogazione dell'indennità, al richiamo alle armi contrasterebbe, secondo il Pretore di Bologna, con l'art. 3 della Costituzione, comportando una ingiustificata discriminazione, posto che l'art. 52, secondo comma, della Costituzione impone l'obbligo del servizio militare, e che le visite mediche di riconoscimento della idoneità costituiscono accertamenti prodromici ai fini del richiamo alle armi.

2. — L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. — Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale, premesso che più puntuale, rispetto al riferimento all'art. 3 della Costituzione, sembrerebbe quello dell'art. 52, secondo comma, della Costituzione, pur richiamato dal giudice *a quo*, ha osservato che il medesimo art. 52, secondo comma, quando assicura, in caso di prestazione di servizio militare, la «posizione di lavoro» del cittadino, non si riferisce soltanto alla conservazione del posto di lavoro, ma a tutte le posizioni che nascono dal rapporto di lavoro subordinato, ivi compreso il diritto dell'impiegato ad essere indennizzato per le giornate di lavoro perse in occasione della visita medica disposta dall'autorità militare.

La nozione di «richiamo alle armi» andrebbe, pertanto, allargata a tutte le attività imposte e necessariamente prodromiche ad esso. In questo senso, la questione sollevata sarebbe infondata.

*Considerato in diritto*

1. — Il Pretore dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, lett. a), della legge 10 giugno 1940, n. 653, nella parte in cui non estende alla ipotesi della visita medica di idoneità al servizio militare incondizionato, ai fini del richiamo alle armi, il trattamento indennitario previsto per lo stesso richiamo.

Posto che l'art. 52, secondo comma, della Costituzione prevede l'obbligo del servizio militare e che le visite mediche costituiscono accertamenti prodromici per il richiamo alle armi, la mancata equiparazione ai fini del trattamento economico delle due situazioni (visite mediche e richiamo alle armi) vizia la disposizione denunciata di evidente irrazionalità, onde la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

2. — La questione non è fondata per quanto si dirà.

L'art. 4 della legge 3 maggio 1955, n. 370 (Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi), statuisce che, per i rapporti di lavoro dei prestatori di opera, i quali, all'atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro, si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 2111 del codice civile in relazione al primo e terzo comma dell'art. 2110 dello stesso codice. Tali disposizioni stabiliscono che ai suddetti è dovuta la retribuzione o una indennità nella misura stabilita dalle leggi speciali. In base alla disposizione denunciata (art. 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653), per i primi due mesi l'indennità mensile è di importo pari alla retribuzione e per il restante periodo, fino alla fine del richiamo alle armi, nel caso in cui il trattamento economico militare sia inferiore alla retribuzione inerente all'impiego, l'indennità mensile è pari alla differenza tra i due trattamenti.

Dette disposizioni costituiscono attuazione del precetto costituzionale di cui all'art. 52 della Costituzione secondo cui il servizio militare è obbligatorio e il suo adempimento, per quello che interessa, non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino.

La posizione di lavoro comprende non solo il posto di lavoro che è conservato, ma anche la retribuzione percepita.

E proprio in adeguamento al precetto costituzionale richiamato, logicamente, deve essere conservata la retribuzione non solo nel periodo di svolgimento del servizio militare, ma anche per i giorni delle visite mediche dirette ad accertare l'idoneità del prestatore di lavoro richiamato alle armi all'adempimento del servizio militare.

Le dette visite mediche costituiscono anche esse un'attività imposta prodromica al servizio militare e le assenze del lavoratore dall'impiego sono da ritenersi direttamente collegate al richiamo alle armi, costituendone una conseguenza, onde l'obbligo del datore di lavoro di erogare le provvidenze previste dall'ordinamento.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, lett. a), della legge 10 giugno 1940, n. 653 (Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

90C1224

N. 458

*Ordinanza 26 settembre-15 ottobre 1990*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Lavoro - Lavoratori iscritti all'a.g.o. - Opzione per la continuazione nell'attività lavorativa fino al sessantacinquesimo anno di età - Esclusione per i ferotranvieri - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 226/1990) - Manifesta inammissibilità.**

**(D.-L. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6, primo comma, convertito, con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54). (Cost., art. 3).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 26 febbraio 1982, n. 54 (*recte*: art. 6, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante «Disposizioni in materia previdenziale», convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 54), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1989 dal Tribunale

di Napoli nel procedimento civile vertente tra Giordano Raffaele e l'Azienda Consortile Trasporti Pubblici di Napoli, iscritta al n. 250 del registro ordinanze del 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Giordano Raffaele nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Francesco Greco:

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, nel corso di un procedimento tra Giordano Raffaele e Azienda Consortile Trasporti Pubblici di Napoli, avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, con ordinanza emessa il 18 dicembre 1989 (R.O. n. 250 del 1990), ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 26 febbraio 1982, n. 54, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, il quale prevede che i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, «possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al compimento del 65° (sessantacinquesimo) anno di età», nella parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, detta norma non è applicabile agli autoferrotranvieri;

che, secondo il giudice remittente, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che ingiustificatamente si verifica tra la categoria di lavoratori in esame e gli altri dipendenti privati, ai quali la disposizione censurata si applica;

che la parte privata costituita nel giudizio e l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, hanno concluso per la infondatezza della questione.

Considerato che la norma censurata, con sentenza n. 226 del 1990, è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede la sua applicazione agli autoferrotranvieri, e, quindi, è stata espunta dall'ordinamento;

che, pertanto, la proposta questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe, in quanto già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 226 del 1990, nella parte in cui non prevede la sua applicazione agli autoferrotranvieri.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 459

Ordinanza 26 settembre-16 ottobre 1990

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Cure termali - Identificazione del periodo utile per la loro fruizione - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 297/1990) - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 559/1987) - Manifesta infondatezza.****(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 13, terzo comma, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638).****(Cost., artt. 3, 32, 36, 38 e 102).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promossi con ordinanze emesse il 28 novembre 1989, il 2 dicembre 1989, il 26 gennaio 1990, il 2 e 3 febbraio 1990 dal Pretore di Torino, iscritte rispettivamente ai nn. 259, 260, 261, 262 e 263 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Iveco FIAT, di Geraci Umberto nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con le cinque ordinanze indicate in epigrafe il Pretore di Torino ha sollevato due diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, impugnandolo:

*a)* nella parte in cui, ai fini della retribuità *ex art.* 2110 cod. civ. delle assenze per cure idrotermali, richiederebbe — secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione — l'indifferibilità di tali cure fino al periodo feriale, ciò che ad avviso del Pretore darebbe luogo a contrasto con gli artt. 3, 32, 36, 38 e 102 della Costituzione (questione sollevata con le ordinanze, di identico tenore, iscritte ai nn. 259, 260, 261, 263 reg. ord. 1990);

*b)* nella parte in cui escluderebbe il predetto trattamento di cui all'art. 2110 cod. civ. in caso di assenza per cure idrotermali aventi finalità preventive (ord. n. 262 del 1990);

che nel giudizio di cui all'ordinanza n. 260/1990 la parte privata Iveco FIAT S.p.a. e l'Avvocatura dello Stato hanno chiesto che la questione *sub a)* sia dichiarata inammissibile o infondata, mentre nel giudizio di cui all'ordinanza n. 263/1990 la parte privata Geraci Umberto ne ha chiesto l'accoglimento;

Considerato che la questione *sub a)*, già sollevata dal medesimo Pretore con altra ordinanza di tenore identico a quelle qui in esame, è stata dichiarata non fondata, «nei sensi di cui in motivazione», con la sentenza n. 297 del 1990;

che pertanto essa va dichiarata manifestamente infondata;

che la questione *sub b)* è prospettata nell'assunto che le cure idrotermali con finalità preventive per le quali non possono concedersi permessi extraferiali siano quelle tendenti alla prevenzione del peggioramento della patologia o alla riduzione di esso, ciò che presuppone l'esistenza di uno stato di malattia, pur se non in fase acuta; che viceversa l'esclusione delle cure preventive che discende dalla limitazione di permessi extraferiali ai casi in cui ricorrano «effettive esigenze terapeutiche o riabilitative» concerne — secondo quanto precisato dalla Corte di cassazione, oltre che da questa stessa Corte (sentenza n. 559 del 1987) — le sole ipotesi in cui le prestazioni idrotermali siano destinate a prevenire una malattia non ancora insorta, mentre l'evitare o attenuare il peggioramento delle affezioni a carattere cronico o recidivante alla cui cura tali prestazioni sono tipicamente preordinate rientra a pieno titolo tra le finalità terapeutiche e riabilitative cui la norma impugnata riconosce tutela;

che pertanto anche tale questione, in quanto fondata in un presupposto erroneo, va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata dal Pretore di Torino in riferimento agli artt. 3, 32, 36, 38 e 102 della Costituzione con ordinanza del 28 novembre, 2 dicembre 1989, 26 gennaio e 3 febbraio 1990 ed in riferimento all'art. 32 della Costituzione con ordinanza del 2 febbraio 1990.*

Così decise in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: SPAGNOLI*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

90C1226

N. 460

*Ordinanza 26 settembre-16 ottobre 1990*

#### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Edilizia - Abusivismo - Pertinenze dei fondi rustici - Assoggettamento alla disciplina dell'autorizzazione in luogo di quella della concessione edilizia - Mancata previsione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.**

**(Legge regione Sicilia 10 agosto 1985, n. 37, art. 5).**

**(Cost., artt. 3 e 44, in relazione all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 giugno 1989 dalla Corte d'appello di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Alaimo Giuseppe, iscritta al n. 292 del registro ordinanze del 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 26 giugno 1989 dalla Corte d'appello di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Dell'Utri Salvatore, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di distinti procedimenti penali a carico di due soggetti, rinviati a giudizio per aver eseguito, senza concessione edilizia, su fondi rustici lavori consistenti nella costruzione di due manufatti di circa 20 mq., adibiti a deposito per ricovero di attrezzi agricoli, la Corte di appello di Caltanissetta, con due ordinanze dello stesso contenuto, emesse il 26 giugno 1989, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione dell'art. 5 della legge della Regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37, nella parte in cui non assoggetta anche le pertinenze dei fondi rustici, oltre che quelle al servizio di edifici preesistenti, al regime della autorizzazione in luogo di quello della concessione edilizia;

che, ad avviso del giudice della rimessione, la norma denunciata determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra entità e fattispecie omogenee, quali sono le pertinenze degli edifici e quelle dei fondi rustici, le quali ultime avrebbero dovuto addirittura essere privilegiate dal legislatore in virtù del principio costituzionale che impone il potenziamento dello sfruttamento del suolo;

che non si sono costituite nei rispettivi giudizi le parti private, mentre è intervenuto in entrambi il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo la irrilevanza delle questioni per *ius superveniens*, per effetto della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, il cui art. 5 avrebbe ampliato la categoria delle opere ammesse al sistema dell'autorizzazione, e, in subordine, sostenendo la infondatezza degli incidenti di costituzionalità.

Considerato che le ordinanze di rimessione concernono la medesima norma e sono di identico contenuto, cosicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che, con ordinanza n. 8 del 1988, questa Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, lett. a), del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982 n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), che è l'esatto corrispondente della norma regionale ora denunciata in entrambi i giudizi, rilevando in proposito l'erroneità della individuazione della norma allora impugnata poiché considerava soltanto l'ipotesi delle opere costituenti pertinenze di «edifici preesistenti» e non invece quella diversa delle opere al servizio di terreni ineditati;

che in seguito questa stessa Corte, con ordinanza n. 903 del 1988, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, riferita questa volta al combinato disposto delle norme statali che prevedono i diversi regimi della autorizzazione e della concessione edilizia (art. 7 legge n. 94 del 1982 e art. 1 legge n. 10 del 1977), all'uopo precisando la intrinseca diversità di situazioni che non sono affatto omogenee, come sostenuto, tra le opere costituenti pertinenze di edifici cui è applicabile il regime della autorizzazione e le opere edilizie correlate ad aree inedificate, sottoposte al regime della concessione in quanto costituenti modificazioni originarie del territorio;

che le questioni ora all'esame sono state sollevate con riferimento alla sola norma regionale (art. 5 citato) che disciplina il regime delle pertinenze di edifici preesistenti assoggettandole ad autorizzazione in luogo della concessione edilizia e che, diversamente da quanto ritiene il giudice *a quo*, le controversie non devono essere decise alla stregua della disposizione denunciata, bensì di quelle in base alle quali deve stabilirsi se la costruzione di un manufatto destinato a ricovero per attrezzi agricoli per destinazione, dimensioni e caratteristiche strutturali rappresenti un'opera di trasformazione edilizia ed urbanistica per la quale la normativa regionale richiede apposita concessione;

che, in relazione a ciò, mentre deve essere disattesa la eccezione di inammissibilità delle questioni per *ius superveniens*, formulata in entrambi i giudizi, perchè la norma regionale susseguente, invocata dall'Avvocatura generale dello Stato (art. 5, legge regionale 15 maggio 1986, n. 26), non è idonea ad incidere sulle questioni dedotte, essendosi con la stessa disposizione ampliati i casi delle pertinenze soggette al regime dell'autorizzazione, ma sempre riferite ad edifici preesistenti, le questioni stesse sono invece manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*riuniti i giudizi:*

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione ed in relazione all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, dalla Corte di appello di Caltanissetta con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CAIANIELLO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

0C1227

---

---

N. 461

Sentenza 26 settembre-16 ottobre 1990

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Impugnazione di provvedimenti penali per i soli interessi civili - Momento del perfezionamento delle notificazioni ex art. 169, ultimo comma, del c.p.p. - Grave impedimento all'esercizio del diritto di impugnazione della parte civile - Irragionevolezza - Necessità che le modalità di notifica dell'avvenuto deposito presso la casa comunale siano improntate alla regola del c.p.c. - Illegittimità costituzionale.**

**C.P.P. 1930, artt. 169, ultimo comma, 175 e 202, secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

Composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;

*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 202 cpv., 169, ultimo comma, e 175 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1986 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalle parti civili Giannini Giannino ed altri nel procedimento penale a carico di Iannarello Riccardo ed altro, scritta al n. 385 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza del 9 febbraio 1989, pervenuta alla Corte costituzionale il 30 maggio 1990, la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 202, secondo comma, 169, ultimo comma, e 175 del codice di procedura penale del 1930 nella parte in cui anche per le impugnazioni di una sentenza o di un altro provvedimento penale proposte per i soli interessi civili, quando siano notificate nelle forme di cui all'art. 169, ultimo comma, considera perfezionata la notificazione nel momento del recapito al destinatario della raccomandata recante l'avviso di deposito nella casa comunale di copia dell'atto.

Esclusa la possibilità di una interpretazione restrittiva, pur accolta da qualche sentenza della stessa Cassazione, o nel senso che il termine di decadenza prescritto dall'art. 202, secondo comma, dovrebbe ritenersi rispettato allorché entro lo stesso l'interessato abbia richiesto la notifica all'ufficiale giudiziario ovvero nel senso che la decadenza non si verificerebbe allorché l'inosservanza sia imputabile a negligenza dell'ufficiale giudiziario o del servizio postale, il giudice a quo reputa la normativa denunciata contrastante anzitutto col diritto di difesa, in quanto fa dipendere l'esercizio di un diritto, soggetto a un breve termine di decadenza, «da un'attività del tutto indipendente dal titolare e persino dallo stesso pubblico ufficiale preposto alle notifiche, dall'attività, cioè, dell'ufficio postale, cui rimangono ignote le esigenze di cui all'art. 202 cpv.».

In secondo luogo è ritenuto violato anche il principio di eguaglianza, non trovando alcuna giustificazione il diverso regime applicato dalle norme in questione alla notifica delle impugnazioni di sentenze penali per i soli interessi civili rispetto a quello previsto in situazioni analoghe dall'art. 140 cod.proc.civ. per la notifica delle impugnazioni civili.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Dopo avere ricordato che in riferimento all'art. 24 Cost. la questione è stata dichiarata inammissibile dalla sentenza n. 33 del 1986, l'Avvocatura osserva che, per quanto concerne l'art. 3 Cost., essa appare infondata anche sotto il nuovo profilo della pretesa irrazionalità della disparità di trattamento rispetto al regime delle notifiche delle impugnazioni delle sentenze civili. La disparità è giustificata dalle peculiari esigenze del processo penale, alle cui modalità l'azione civile deve adattarsi quando si svolga nel suo ambito.

*Considerato in diritto*

1. — La Corte di Cassazione censura il combinato disposto degli artt. 202, secondo comma, e 169, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, nonché dell'art. 175 dello stesso codice, giudicandolo contrario agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui, in caso di irreperibilità del destinatario o di rifiuto di ricevere la copia dell'atto opposto dalle persone indicate dalla legge, stabilisce che la notificazione alle altre parti della dichiarazione di impugnazione di un provvedimento penale limitata ai capi concernenti gli interessi civili, da eseguirsi entro tre giorni a pena di decadenza, si perfeziona nel momento del recapito al destinatario della lettera raccomandata recante l'avviso dell'avvenuto deposito nella casa comunale.

La questione è riproposta in termini più circoscritti (quanto al *petitum*) e parzialmente diversi (quanto alla *causa petendi*) da quelli già esaminati da questa Corte con la sentenza n. 33 del 1986 e con le ordinanze nn. 930 e 1135 del 1988. Non è più contestata per se stessa la brevità del termine di decadenza entro il quale la dichiarazione di impugnazione deve essere notificata alle altre parti, ma si concentra la censura sul grave impedimento che all'esercizio del diritto di impugnazione della parte civile deriva dalla combinazione del termine col requisito della consegna della raccomandata al destinatario quale momento perfezionativo della notifica.

Perciò, ai fini dell'art. 3 Cost., invocato come ulteriore parametro di incostituzionalità in connessione alla denunciata violazione dell'art. 24, il termine di comparazione non è più identificato nell'art. 199-bis dello stesso codice di procedura penale o nell'art. 325 del codice di procedura civile, bensì nell'art. 140 di quest'ultimo.

## 2. — La questione è fondata.

L'unione processuale dell'azione civile a quella penale giustifica — in considerazione delle esigenze cautelari caratteristiche di questo tipo di processo — l'assoggettamento della parte che impugna la sentenza per i soli interessi civili all'onere di notificare la dichiarazione alle altre parti entro il breve termine di tre giorni, a pena di inammissibilità dell'impugnazione. Non giustifica, invece, l'estensione del criterio dell'art. 169 per cui la notifica si intende perfezionata solo alla data risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario.

Tale criterio ha una ragion d'essere limitatamente ai casi, come appunto quelli previsti dall'art. 169, in cui la notifica ha la funzione di far decorrere un termine assegnato al destinatario per il compimento di certi atti: la contemporaneità degli effetti della notificazione dal ricevimento della raccomandata garantisce all'interessato la disponibilità dell'intero termine per prendere cognizione dell'atto notificato ed esaminare in cancelleria i documenti inerenti. Quando invece, come nel caso dell'art. 202, secondo comma, la notifica non stabilisce il *dies a quo* di un termine a carico del destinatario, ma è essa stessa soggetta a un termine che il notificante deve osservare a pena di decadenza dal suo diritto, la regola che ne fa coincidere il perfezionamento con la ricezione dell'avviso raccomandato, mentre non soddisfa esigenze di tutela di interessi apprezzabili delle altre parti, rende alla parte civile gravemente difficoltoso, se non impossibile, l'esercizio del diritto di difesa.

3. — La violazione dell'art. 24 Cost. è accentuata da una valutazione della disciplina in esame riferita anche all'art. 3 Cost.

Tale disciplina, oltre che irragionevole in se stessa per le considerazioni sopra esposte, lo è anche comparativamente, quando sia messa a confronto con la disciplina della notifica delle impugnazioni nel codice di procedura civile. In situazioni analoghe a quelle di cui è causa l'art. 140 di questo codice considera perfezionata la notificazione nel momento in cui l'ufficiale giudiziario, a completamento delle altre formalità prescritte dalla legge, deposita la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mentre è irrilevante la data di arrivo all'indirizzo del destinatario.

Il rilievo che nel nostro caso l'azione civile è inserita nel processo penale non vale a escludere l'omogeneità dei termini del confronto, e quindi la possibilità di trarre dall'art. 140 cod. proc. civ. un modello normativo al quale riferirsi per riportare la disciplina delle modalità di notifica della dichiarazione di impugnazione nei limiti del «rispetto del diritto di difesa e del principio di razionalità» (cfr. sent. n. 213 del 1975). Poiché l'onere di notifica imposto all'impugnante dall'art. 202 cod. proc. pen. non risponde ad esigenze proprie del processo penale, ma è una formalità derivante dai principi del processo civile relativi alla costituzione del contraddittorio (formalità, peraltro, non conservata dal nuovo codice del 1988, secondo il quale alla notifica provvede senza ritardo il cancelliere: art. 584, integrato dall'art. 164 disp. att.), il criterio di pari trattamento in pari causa vuole che anche le modalità della notifica nell'avvenuto deposito di copia dell'atto nella casa comunale siano improntate alla regola del codice di procedura civile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 169, ultimo comma, 175 e 202, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui prevede che la notificazione nelle forme stabilite dall'art. 169, ultimo comma, dell'impugnazione di una sentenza o di un altro provvedimento penale per i soli interessi civili perfeziona al momento del recapito dell'avviso raccomandato al destinatario, anziché al momento della spedizione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

*Il Presidente:* CONSO

*Il redattore:* MENGONI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 462

Ordinanza 26 settembre-16 ottobre 1990

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Corresponsione delle quote di carovita ai pensionati fruitori dell'I.I.S. - Esclusione - Censura di norma contenuta in un atto non assoggettabile al sindacato della Corte (cfr. ordinanze nn. 782, 551 e 255 del 1988) - Manifesta inammissibilità).****(D.P.R. 8 giugno 1987, n. 289, art. 41, lett. f), terzo comma).****(Cost., art. 3).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, lettera F, terzo comma, del d.P.R. 8 giugno 1987, n. 289, che ha reso esecutivo l'«Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833», promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1990 dal Pretore di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Amerighi Amelio e la U.S.L. n. 28 Area Grossetana, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, lett. F), terzo comma dell'«Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833», reso esecutivo con d.P.R. 8 giugno 1987, n. 289, nella parte in cui, in violazione del principio di eguaglianza, esclude la corresponsione delle quote di carovita in favore dei pensionati che fruiscono dell'indennità integrativa speciale (quali i pensionati del pubblico impiego), consentendola invece per quei pensionati (quali i pensionati INPS) che pur beneficiano di meccanismi di adeguamento automatico della pensione al costo della vita, diversi dalla predetta indennità, ma aventi la stessa funzione;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire la inammissibilità della questione;

Considerato che la questione sollevata è manifestamente inammissibile, in quanto verte su una norma contenuta in un atto non avente forza di legge e non assoggettabile quindi al sindacato costituzionale di questa Corte (ordd. nn. 782, 551 e 255 del 1988);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, lett. F), terzo comma, del d.P.R. 8 giugno 1987, n. 289, che ha reso esecutivo l'«Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833», sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Grosseto, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

*Il Presidente:* CONSO

*Il redattore:* CAIANELLO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

00C1229

N. 463

*Ordinanza 26 settembre-16 ottobre 1990*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Nuovo codice - G.I.P. presso la pretura - Citazione a giudizio dibattimentale - Fonti di prova sufficienti per la colpevolezza dell'imputato - Modifica del quadro normativo a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 445/1990) - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice a quo.**

**D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 125).**

**Cost., art. 76).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

**Presidente:** dott. Francesco SAJA;

**Giudici:** prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Verona nel procedimento penale a carico di Anetti Emanuela ed altra, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Verona, chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero nel procedimento a carico di Zanetti Emanuelita e Rossetti Maria, entrambe sottoposte ad indagini per il reato di favoreggiamento personale, ha, con ordinanza del 31 gennaio 1990, sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 125 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui «sembra univocamente porre il principio, ribadito significativamente dal successivo art. 256 disp. att., secondo il quale la citazione a giudizio dibattimentale è consentita solo quando le fonti di prova acquisite vengano ritenute sufficienti per ottenere (ove nulla di nuovo emerga al dibattimento) l'affermazione di colpevolezza dell'imputato», così contrastando con l'art. 2, n. 50, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, che, invece, prescrive al «“giudice di disporre, su richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione (solo) per manifesta infondatezza della notizia di reato”» (oltre che per improcedibilità della azione penale e per essere ignoti gli autori del reato)»; il contrasto sarebbe ancor più accentuato «nel procedimento per reati di competenza» pretorile, perché il giudice per le indagini preliminari presso il pretore, a differenza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale, non ha «alcun potere di pretendere una integrazione delle indagini svolte, o addirittura non svolte»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n.445 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse;

che, pertanto, il giudice *a quo* deve riesaminare, alla stregua del nuovo quadro normativo risultante dalla detta sentenza, l'attualità e, quindi, la concreta rilevanza della proposta questione (v., analogamente, ordinanza n. 222 del 1990);

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Verona:*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CONSO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 464

Ordinanza 26 settembre-15 ottobre 1990

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Codice previgente - Contumacia - Non consentita impugnativa al difensore del contumace privo di specifico mandato della sentenza contumaciale - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 315/1990) - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanze nn. 375/1990, 376/1990 e 440/1990) - Manifesta infondatezza.****(C.P.P. 1930, art. 192, ultimo comma, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22).****(Cost., artt. 3 e 24).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giovanni CONSO;*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 gennaio 1990 dalla Corte d'appello di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Di Gesù Nicolò, iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 19 marzo 1990 dalla Corte d'appello di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Scuderi Giuseppa, iscritta al n. 428 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte d'appello di Caltanissetta, con due ordinanze di identico contenuto, la prima emessa il 23 gennaio, nel processo penale a carico di Nicolò Di Gesù — giudicato in contumacia con l'assistenza di un difensore d'ufficio — e la seconda emessa il 19 marzo 1990 nel processo a carico di Giuseppa Scuderi — giudicata in contumacia con l'assistenza di un difensore di fiducia — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, nella parte in cui non consente al difensore di imputato contumace di impugnare la sentenza contumaciale, se non sia munito di specifico mandato;

Considerato che i giudizi riguardano questioni analoghe e vanno, quindi, riuniti;

che questa Corte, con sentenza n. 315 del 1990 ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, nella parte in cui esclude che il difensore di imputato irreperibile possa impugnare la sentenza contumaciale quando non sia munito di specifico mandato;

che la *ratio decidendi* alla base di tale pronuncia non può non valere, a maggior ragione, per l'ipotesi in cui l'imputato contumace non sia irreperibile e, quindi, di norma, nelle condizioni di conferire al suo difensore, d'ufficio o di fiducia, lo specifico mandato richiesto dalla norma denunciata (v. ordinanze n. 375 del 1990, n. 376 del 1990 e n. 440 del 1990);

e che le ordinanze di rimessione non adducono argomenti diversi da quelli allora esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Caltanissetta con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

*Il Presidente e redattore:* CONSO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

90C1231

N. 465

*Ordinanza 26 settembre-16 ottobre 1990*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Impiego pubblico - Personale direttivo della scuola - Personale in servizio al 1° ottobre 1974 - Trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età utile per il conseguimento del trattamento minimo di pensione - Questione già decisa con declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 444/1990) - Manifesta inammissibilità.**

(Legge 30 luglio 1973, n. 477, art. 15, terzo comma).

(Cost., art. 3).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1990 dal T.A.R.

per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, sul ricorso proposto da Ferraro Rosalia contro il Provveditorato agli Studi di Parma, iscritta al n. 320 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il T.A.R. dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, con ordinanza del 12 febbraio 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, nella parte in cui limita il beneficio del trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età, al fine di conseguire il trattamento minimo di pensione, al personale della scuola in servizio al 1° ottobre 1974;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola il principio di eguaglianza, in quanto l'aver posto la data del 1° ottobre 1974 come termine di discriminazione ai fini del godimento di detto beneficio non trova giustificazione in sostanziali esigenze dell'ordinamento scolastico o dello stato giuridico degli insegnanti e del personale non docente della scuola, anche perché la norma stessa si ispira al principio costituzionale di prevedere ed assicurare al lavoratore invalido o anziano mezzi adeguati alle sue esigenze di vita;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 444 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata «nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1° ottobre 1974, che al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70° anno di età)»;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanaione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato) — sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal TAR dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, con l'ordinanza in epigrafe —, norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 444 del 1990, «nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1° ottobre 1974, che al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70° anno di età)».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* FERRI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 466

*Sentenza 26 settembre-16 ottobre 1990***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.****Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Attribuzione della qualifica di persona giuridica privata - Funzione trasferita alle competenze regionali - Potere di direttiva in materia di beneficenza pubblica - Spettanza allo Stato.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, notificati il 17 e 23 aprile 1990, depositati in Cancelleria il 23 e 26 aprile successivi, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 febbraio 1990, recante «Direttive alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale», ed iscritti ai nn. 12 e 13 del registro conflitti 1990;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Paolo Barile e Giuseppe Morbidelli per la Regione Toscana e l'Avvocato dello Stato Mario Cevaro per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

*Ritenuto in fatto*

I. — Con sentenza n. 396 del 1988 questa Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, della legge 17 luglio 1890, n. 6972 nella parte in cui non prevede che le «IPAB regionali ed infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata», ha osservato che, in assenza di un'apposita normativa, l'accertamento di tali requisiti può avvenire anche in via amministrativa «sulla base dell'esercizio dei poteri di cui sono titolari sia l'amministrazione statale che quella regionale in tema di riconoscimento, trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche private».

Al fine coordinare l'esercizio di tali poteri, che atterrebbero ad una materia delegata alle regioni dall'art. 14 d.P.R. n. 616 del 1977, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto 16 febbraio 1990, ha emanato, ai sensi dell'art. 4 dello stesso d.P.R., direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, alle IPAB regionali ed infraregionali.

Contro tale atto, le regioni Emilia-Romagna e Toscana, con ricorsi notificati rispettivamente in data 17 e 23 aprile 1990, hanno sollevato conflitto di attribuzioni nel presupposto che le norme in esso contenute non disciplinerebbero il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ma, bensì, l'accertamento della natura pubblica o privata delle IPAB, una funzione cioè che, rientrando nell'ambito della materia «beneficenza pubblica» — e secondo la regione Toscana anche della materia «ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione» — risulterebbe, non già delegata, ma espressamente attribuita dall'art. 117 della Costituzione.

2. — Ad avviso delle ricorrenti, il procedimento di valutazione delle caratteristiche strutturali ed organizzative dell'IPAB al fine di verificare se la stessa possa essere privatizzata, o se invece sussistano ragioni che ne giustifichino il mantenimento quale istituzione pubblica, attenendo all'ambito dell'ordinamento proprio del settore assistenziale, non avrebbe nulla a che vedere con il successivo momento del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. Quest'ultimo, infatti, comporta una valutazione discrezionale degli interessi perseguiti dall'ente alla luce delle finalità dell'ordinamento statale, ed ha carattere costitutivo, mentre, la qualificazione della natura giuridica dell'ente, richiedendo una semplice verifica degli indici rivelatori del tipo di personalità effettivamente posseduta, non comporta alcuna discrezionalità, ed ha carattere accertativo.

Osserva in particolare la Regione Toscana che, venuto meno, per effetto della sentenza n. 396 del 1988, il «mantello» pubblicistico indiscriminatamente gettato dalla legge su tutti gli istituti di beneficenza, la rideterminazione della loro natura giuridica non richiede alcun apprezzamento discrezionale circa l'opportunità dell'ingresso di un nuovo soggetto giuridico nell'ordinamento poiché il soggetto già esiste, nè alcuna valutazione circa la convenienza di «trasformare» un ente pubblico in struttura privata, giacché gli effetti della citata sentenza non implicano una trasformazione in senso proprio, ma, più semplicemente, una verifica del tipo di personalità giuridica già posseduta dall'ente. Una volta identificato l'eventuale carattere privato, solo la successiva fase di inserimento nel novero delle persone giuridiche private, che si sostanzia nell'iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche (art. 33 cod. civ.), costituirebbe funzione amministrativa delegata alle regioni.

Qualora, poi, al di là dell'autoqualificazione formale dell'atto si volesse ritenere che lo stesso costituisca espressione della funzione di indirizzo e coordinamento, entrambe le regioni sostengono che si tratterebbe di un potere esercitato in assenza di un'apposita previsione legislativa e, quindi, in violazione del principio di legalità, non essendo possibile rinvenire il necessario fondamento normativo della funzione nella sentenza n. 396 del 1988, che si è limitata ad indicare come semplici «punti di riferimento» l'art. 17 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 e l'art. 30 della legge regionale siciliana n. 22 del 1986, contenenti, peraltro, discipline fra loro notevolmente differenti.

Ad avviso delle ricorrenti, inoltre, la disciplina contenuta nel decreto 16 febbraio 1990 violerebbe i principi generali della legislazione statale in materia desumibili — secondo la predetta sentenza n. 396 del 1988 — dall'art. 30 della legge regionale siciliana n. 22 del 1986, con cui si porrebbe in totale contrasto, e dall'art. 17 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, di cui modificherebbe i criteri. Significative, a quest'ultimo riguardo, sarebbero le differenze attinenti agli elementi di ognuno dei tre caratteri (associativo, di istituzione promossa ed amministrata da privati, e di ispirazione religiosa) alternativamente richiesti, da entrambe le normative, per il riconoscimento della natura privata di una IPAB.

La disciplina contenuta nel decreto impugnato che invece di integrare e specificare i criteri stabiliti nella legislazione vigente illegittimamente li altera, creerebbe altresì, secondo la regione Emilia-Romagna, un'ingiustificata disparità di trattamento (art. 3 della Costituzione) rispetto alla normativa stabilita per la regione Sardegna.

3. — Ulteriori censure sono state poi formulate dalla Regione Toscana, ad avviso della quale, la determinazione di indici di riconoscibilità — con valore tassativo e vincolante e non semplicemente «tendenziale» — della natura privata delle IPAB equivalendo, in negativo, ai criteri di riconoscimento delle IPAB pubbliche, inciderebbe sulla stessa individuazione dell'ambito e delle modalità di esplicazione delle funzioni in materia di assistenza e beneficenza, così violando l'autonomia della regione dal momento che la vincolerebbe ad una serie di criteri posti da una fonte diversa dalla legge.

Analoga violazione si riscontrerebbe, anche per quanto concerne la materia degli «enti amministrativi dipendenti dalle regioni» in ordine alla quale l'art. 12 del d.P.R. n. 616 del 1977 ha trasferito le funzioni che riguardano «l'istituzione, i controlli, la fusione, la soppressione e l'estinzione degli enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto», enti, fra i quali, ricadrebbero senza dubbio le IPAB. Il decreto impugnato, ponendo i presupposti per l'esclusione dall'orbita delle competenze regionali di tutte le istituzioni la cui procedura di accertamento della natura privata dia esito positivo, violerebbe l'autonomia della regione in ordine all'individuazione e disciplina degli enti pubblici operanti nella propria sfera di attribuzioni.

Peraltro, secondo la ricorrente, anche ammettendo che la normativa censurata attenga a funzioni delegate, poiché si tratterebbe comunque di funzioni che costituiscono un'integrazione necessaria delle competenze proprie della regione, lo Stato non potrebbe emanare direttive dettagliate e vincolanti, in quanto, in questo caso, la limitazione delle competenze delegate, come già ritenuto da questa Corte (sent. n. 559 del 1988), finirebbe «per impedire o contraddire quell'esercizio organico che si è voluto garantire alle funzioni proprie delle regioni».

Osserva, infine, la Regione Toscana che qualora la direttiva fosse considerata espressione della funzione di indirizzo e coordinamento, essendo il relativo potere giustificato dalla sola necessità di soddisfare le istanze unitarie dell'ordinamento, nel caso in esame, risulterebbe illegittimamente esercitato: l'atto impugnato infatti, conterrebbe criteri destinati a valere soltanto per alcune regioni, consentendo, invece, che in Sicilia e in Sardegna continuino ad operare le normative richiamate dalla già citata sentenza di questa Corte. Il decreto censurato, poi, stabilendo parametri talmente specifici e dettagliati da precludere sostanzialmente alla regione ogni margine di apprezzamento nell'individuazione della natura giuridica delle IPAB, vanificherebbe la competenza legislativa ed amministrativa regionale nella materia, così violando un altro dei canoni di legittimità della funzione di indirizzo e coordinamento individuati da questa Corte.

4. — Nel giudizio promosso dalla regione Toscana ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato rilevando anzitutto che proprio questa Corte, nella sentenza n. 396 del 1988, ha affermato che la potestà di disciplinare l'accertamento dell'eventuale natura privata delle IPAB spetta allo Stato e che, a tal fine, lo stesso avrebbe quindi utilizzato il solo strumento offertogli dal vigente ordinamento, cioè le direttive di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 616 del 1977.

L'interveniente, osservando che le IPAB sono organismi diversi dagli enti amministrativi dipendenti dalla regione, per cui la loro normativa non potrebbe interferire con le competenze regionali, ha negato la possibilità di distinguere il momento dell'accertamento della natura giuridica da quello di cui all'art. 12 del codice civile attributivo della personalità giuridica, in quest'ultimo, infatti, secondo un'interpretazione ampia ormai ammessa, può comprendersi anche la trasformazione delle persone giuridiche pubbliche in private.

D'altra parte, poiché il riconoscimento della personalità di diritto privato presuppone la verifica di talune condizioni di compatibilità con l'ordinamento vigente e di fattibilità delle forme di beneficenza proposte, non può dubitarsi che i tre caratteri (associativo, di istituzione promossa ed amministrata da privati, e di ispirazione religiosa) presi in considerazione dalla direttiva impugnata attengano agli elementi costitutivi della nuova persona giuridica e non già alla materia «beneficenza pubblica».

#### *Considerato in diritto*

1. — Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana hanno sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1990 recante «Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale».

Si sostiene sostanzialmente dalle ricorrenti, con censure in parte simili, che l'atto impugnato sarebbe invasivo di competenze regionali, perché l'attribuzione della qualifica di persona giuridica privata alle IPAB che ne abbiano i requisiti, rientrando fra le funzioni trasferite — in quanto attinente alla materia della beneficenza pubblica e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione e non alle funzioni delegate dall'art. 14 del d.P.R. n. 616 del 1977 in tema di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato — non poteva formare oggetto di direttiva, ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto delegato.

Trattandosi, perciò, di funzioni trasferite, qualora, nonostante l'autoqualificazione della direttiva, l'atto impugnato dovesse invece ritenersi sostanzialmente emanato nell'esercizio del potere di indirizzo e coordinamento, esso sarebbe ugualmente lesivo delle sfere regionali, perché adottato in assenza di espressa previsione legislativa, destinato a valere soltanto per alcune regioni e contenente una disciplina oltremodo specifica e dettagliata. Ma anche ad ammettere, come sostiene la Regione Toscana, che si verta nell'ambito di funzioni delegate, si tratterebbe pur sempre di una delega c.d. traslativa perché necessaria ai fini dell'esercizio delle funzioni trasferite e, quindi, la direttiva, risultando eccessivamente dettagliata e vincolante, finirebbe per impedire o contraddire proprio quell'esercizio organico che si è voluto garantire attraverso la delega. L'atto impugnato violerebbe comunque i criteri desumibili dalla legislazione vigente, individuabili — secondo quanto affermato dalla sentenza di questa Corte n. 396 del 1988 nella legge della Regione siciliana n. 22 del 1986 e nelle norme di attuazione dello Statuto della Sardegna (d.P.R. n. 348 del 1979), nonché il principio generale in base al quale gli indici rivelatori del carattere pubblico o privato di un ente hanno valore solo tendenziale e non vincolante. Si sostiene infine la violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto, derogandosi ai criteri contenuti nel d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, si determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla normativa ivi prevista per la Regione Sardegna.

2. — Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei giudizi in quanto con i due ricorsi è stato impugnato il medesimo atto in termini sostanzialmente analoghi.

3. — I ricorsi sono infondati.

È opportuno premettere che, come già si è avuto modo di accennare e come risulta dalla stessa narrativa del decreto impugnato, questo è stato espressamente emanato in conseguenza della sentenza n. 396 del 1988 di questa Corte che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali ed infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato qualora ne abbiano i requisiti. Si era osservato nella pronuncia che, anche in mancanza di apposita normativa organica che disciplini le ipotesi ed i procedimenti per l'accertamento della natura privata delle IPAB, la possibilità di far conseguire la qualificazione privatistica a quegli enti che fossero a ciò interessati sono offerte non solo dalla via dell'accertamento giudiziale (come era avvenuto nel relativo giudizio *a quo*) ma anche dalla «trasformazione in via amministrativa, sulla base dell'esercizio dei poteri di cui sono titolari sia l'amministrazione statale che quella regionale in tema di riconoscimento, trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche private», soggiungendosi che al riguardo potessero costituire utili «punti di riferimento», in quanto espressione di principi generali insiti nell'ordinamento, alcune indicazioni desumibili dalle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna (d.P.R. n. 348 del 1979) e dalla legge della Regione siciliana n. 22 del 1986, da atti normativi cioè costituenti con i principi e criteri in essi contenuti «un significativo superamento della legge n. 6972 del 1890».

Va poi rilevato che dalle premesse dell'impugnato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri risulta espressamente che con esso si è inteso esercitare il potere di direttiva previsto dal terzo comma dell'art. 4 del d.P.R. n. 616 del 1977 in relazione alle funzioni amministrative delegate alle regioni dall'art. 14 dello stesso d.P.R. e «concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui finalità statutarie si esauriscano nell'ambito di una sola regione».

Ciò premesso, non può essere condiviso l'assunto, comune ad entrambi i ricorsi, secondo cui il potere di direttiva non poteva essere esercitato, essendosi al di fuori delle funzioni delegate di cui all'art. 14 del d.P.R. n. 616 disposizione che riguarderebbe la sola fase del riconoscimento della personalità giuridica di cui le IPAB sono già dotate. Questa tesi muove da una interpretazione riduttiva del citato art. 14, non consentita dalla sua portata effettiva tesa a determinare l'oggetto della delega non tanto e non solo in riferimento alla fase del riconoscimento, bensì, più in generale, in relazione all'esercizio di tutte le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile, operanti esclusivamente nelle materie di competenza regionale.

Appare, difatti, evidente che l'espressione «di cui all'art. 12 del codice civile», è utilizzata per individuare la categoria delle persone giuridiche che da tale articolo del codice civile ricevono primaria identificazione, e non già per operare un rinvio alla sola fase del riconoscimento.

Da ciò discende che l'esercizio di tutte le funzioni concernenti le persone giuridiche private esercitate o esercitabili dagli organi centrali e periferici dello Stato rientrano nell'ambito di quelle delegate alle regioni, ivi comprese quelle concernenti tutte le altre vicende che, modificando le situazioni di fatto e di diritto collegate a tale riconoscimento, incidano sulla sua portata e sui suoi effetti.

Tale è appunto il caso della vicenda costituita dal mutamento della qualifica di dette istituzioni da pubbliche a private, cioè, di una modifica dello *status*, reso possibile dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sotto la cui vigenza, fino all'avvento della Costituzione repubblicana (art. 38, ultimo comma), il riconoscimento della personalità giuridica delle istituzioni di beneficenza, dette anche «opere pie», ivi comprese quelle che avessero intrinseco carattere privato, comportava necessariamente l'attribuzione della qualifica di ente pubblico secondo l'opinione pacifica della dottrina e della giurisprudenza che aveva poi trovato un preciso referente normativo nel regio-decreto n. 2841 del 1923 espressamente indicativo di tale carattere.

È vero perciò quanto si sostiene dalle ricorrenti, secondo cui «la persona giuridica, ... esiste già e dunque non occorre svolgere alcuna valutazione circa l'opportunità dell'ingresso di un nuovo soggetto giuridico nell'ordinamento o circa la convenienza di trasformare un ente, già pubblico, in struttura privata». Ma se è esatto, come le stesse regioni ricorrenti assumono, che l'operazione di mutamento della qualifica non comporta apprezzamenti di natura discrezionale avente quel carattere costitutivo tipico dell'atto di riconoscimento, è pur vero che si è in presenza di una vicenda modificativa ad esso strettamente collegata e finalizzata in ragione degli effetti che è destinata a produrre nel regime giuridico dell'ente. Pertanto, proprio perché si tratta di verificare la sussistenza di requisiti obiettivamente riscontrabili, le attività dirette a prendere atto della natura giuridica dell'istituzione, se compiute in via amministrativa, come suggerito dalla sentenza n. 396 del 1988, rientrano a pieno titolo nelle funzioni delegate dall'art. 14 del d.P.R. n. 616 e non già in quelle trasferite dall'art. 22 dello stesso decreto nella materia della beneficenza pubblica. Tali attività hanno difatti come oggetto diretto ed immediato una vicenda che attiene al modo di essere della personalità giuridica dell'istituzione, incidendo solo indirettamente nella materia della beneficenza pubblica che ne costituisce, dunque, l'ambito di operatività, ai sensi del citato art. 14.

4. — Le considerazioni per ultimo formulate tolgono altresì valore all'argomento, che sembra essere sostenuto dalle regioni ricorrenti, secondo cui il carattere non discrezionale dell'attività qualificatoria delle istituzioni in parola come enti privati, denoterebbe — a differenza delle funzioni attinenti al riconoscimento in senso proprio della personalità giuridica, implicante valutazione di opportunità e convenienza — la loro appartenenza al novero delle funzioni trasferite, a causa della diminuzione di soggetti che, prendendosi atto del mutamento della natura da pubblica in privata, si produce nel tessuto sociale ed organizzativo attinente alla materia della beneficenza pubblica. Al riguardo osserva la Corte che se questa conseguenza si determina, essa, secondo quanto si è già avuto modo di osservare, costituisce effetto indiretto e comunque non principale dell'attività di verifica della sussistenza di una situazione divenuta anche giuridicamente rilevante a seguito della sentenza n. 396 del 1988.

D'altronde, che il riflesso nella materia dell'assistenza sia solo indiretto risulta anche dalla circostanza che, secondo quanto già espressamente ritenuto possibile dalla predetta sentenza e come le regioni ricorrenti non contestano, a tale nuova qualificazione degli enti in parola può egualmente pervenirsi attraverso verifica da parte del giudice ordinario, sia mediante accertamento in via principale sia addirittura mediante ricognizione in via incidentale, dei requisiti ritenuti sufficienti ai fini della qualificazione privatistica dell'ente.

5. — La Presidenza del Consiglio ha dunque seguito il suggerimento contenuto nella sentenza di questa Corte n. 396 del 1988 che, una volta riconosciuta quella giudiziaria come la sede propria per la ricognizione della natura privatistica delle IPAB, aveva tuttavia ammesso la possibilità di conseguire il medesimo risultato in via amministrativa al fine di evitare l'insorgenza di un eccessivo contenzioso ed il prolungarsi di una situazione di incertezza per quelle IPAB la cui natura non è stata ancora definita.

A tale scopo, la direttiva governativa ha ritenuto di stimolare l'esercizio del potere delegato da parte delle regioni in tema di funzioni concernenti le persone giuridiche private. In questo quadro, pur trattandosi di delega c.d. devolutiva o traslativa (sentenza n. 559 del 1988), deve escludersi che, nell'elencare i criteri da seguirsi per l'attribuzione in via amministrativa della qualifica privata alle IPAB che ne facciano richiesta, il Governo abbia ecceduto dai limiti imposti dalla natura traslativa della delega.

Al riguardo si devono difatti considerare le peculiarità, già messe in evidenza, dell'attività volta a verificare la sussistenza dei requisiti del carattere privato dell'istituzione, attività da cui, come le stesse regioni ricorrenti asseriscono, sia pur per pervenire a conclusioni opposte, esula ogni apprezzamento discrezionale. Non possono perciò valere quei limiti, indicati, nella già richiamata sentenza n. 559 del 1988, come propri delle direttive volte a regolare l'esercizio, da parte delle regioni, di potestà discrezionali derivanti da deleghe c.d. traslative o devolutive, essendosi in presenza di un'attività di verifica per sua natura vincolata.

Nell'emanare la direttiva impugnata, il Governo ha individuato dei criteri assumendo, secondo le indicazioni contenute nella sentenza n. 396 del 1988 di questa Corte, come «punti di riferimento» alcuni degli esempi normativi richiamati dalla sentenza stessa. Trattandosi di direttiva volta a regolare l'attività di verifica della sussistenza di certi presupposti oggettivi e non implicante valutazioni discrezionali, non può perciò ritenersi che — indicandosi specificatamente i presupposti in presenza dei quali, al di fuori di un accertamento giudiziale, possa pervenirsi alla ricognizione del carattere privato dell'ente — si sia ecceduto dai limiti consentiti per direttive del genere.

6. — Né, — per negare che la verifica della natura giuridica delle IPAB rientri nell'ambito delle funzioni delegate ed affermare invece che si tratti di funzioni trasferite —, può seguirsi la tesi, secondo cui le IPAB appartenerebbero alla categoria degli enti dipendenti dalle regioni, in quanto operanti nel settore dell'assistenza e della beneficenza pubblica.

Che non si sia in presenza di enti appartenenti a tale categoria si desume in primo luogo dalla sentenza n. 173 del 1981 di questa Corte con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 5, del d.P.R. n. 616 (che prevedeva la soppressione delle IPAB, infraregionali) muovendo dalla considerazione che tale soppressione esulava dalle previsioni della legge di delega n. 382 del 1975, proprio in ragione dello «spessore storico» di dette istituzioni, determinante una peculiare categoria di enti con caratteristiche tali da sottrarle — in virtù dell'art. 38 della Costituzione, che sancisce il principio della libertà della assistenza privata —, alle funzioni connesse alle operazioni di trasferimento alle regioni.

D'altra parte, già prima di tale pronuncia, l'interpretazione dell'art. 13 d.P.R. n. 616 del 1977 — che attribuisce espressamente alle regioni le funzioni concernenti «l'istituzione, i controlli, la fusione, la soppressione e l'estinzione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto», così equiparando questi ultimi, ai limitati fini del trasferimento delle funzioni, agli enti amministrativi strumentali dipendenti dalla regione — non poteva prescindere da una lettura sistematica dell'intero decreto delegato. Al riguardo, se si considerano gli effetti dell'attività in questione, diretta ad accertare l'eventuale natura privata dell'istituzione al fine di sottrarla al regime pubblicistico della legge Crispi, non si può non rilevare che il legislatore delegato aveva escluso il potere regionale di disporre in ordine all'esistenza delle IPAB, dettando all'uopo apposita disciplina contenuta nell'art. 25 del decreto di trasferimento. E la dichiarata illegittimità costituzionale di tale disposizione si fondò, come si è visto, sulla riscontrata mancanza d'

un'espressa norma statale di delega, ritenuta necessaria, non tanto a superare l'esigenza di trasferire alle regioni le funzioni concernenti gli enti locali operanti nelle materie di loro competenza, quanto piuttosto ad incidere sul peculiare regime giuridico delle IPAB la cui soppressione avrebbe richiesto «da parte del legislatore delegante un'indicazione in termini non equivoci del *thema transferendum*».

Se, dunque, il legislatore delegato aveva comunque escluso che le regioni, per alcune categorie di enti, fra le quali le IPAB, potessero esercitare i poteri di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977, ed in particolare quello di disporre dell'esistenza dell'ente, dettando al riguardo una specifica disciplina — per la cui attuazione l'intervento regionale era previsto nella sola ipotesi di mancata emanazione della legge statale di riforma generale dell'assistenza (art. 25 comma 7 d.P.R. 616, anch'esso dichiarato illegittimo dalla sent. n. 173 del 1981) — anche l'attività di ricognizione dell'eventuale natura privata dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, non può ritenersi ricompresa nelle materie trasferite.

Tale attività, difatti, incidendo sul modo di essere di tali istituzioni, si sottrae alla sfera di funzioni che in base al citato art. 13 le regioni esercitano sugli enti locali operanti nelle materie trasferite e rientra invece nell'ambito delle competenze delegate di cui al successivo art. 14, costituendo — come si è già detto — una vicenda strettamente collegata al riconoscimento della personalità giuridica.

7. — In ordine alla denunciata violazione dei principi generali della legislazione statale nella materia, quali desumibili dalle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna emanate con d.P.R. n. 348 del 1979 e dalla legge regionale siciliana n. 22 del 1986, che la direttiva non avrebbe osservato, ponendosi così in contrasto con le indicazioni contenute nella sentenza n. 396 del 1988, va osservato che detta sentenza, nell'indicare la possibilità della via amministrativa, come alternativa o preventiva rispetto a quella della ricognizione giudiziale, non aveva fornito — né avrebbe potuto farlo — indicazioni vincolanti circa i principi ed i criteri da desumersi dal sistema legislativo vigente. I testi normativi in questione erano stati infatti richiamati, indipendentemente dalla loro vigenza, solo «come utile punto di riferimento» per l'enucleazione dei predetti principi, un richiamo cioè da valere come guida per poter intervenire, in mancanza di apposita legge organica, alla ricognizione della natura privata dell'istituzione.

8. — Prive di fondamento sono anche le censure attinenti, l'una alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, perché l'atto impugnato porrebbe una disciplina diversa rispetto a quella prevista per la regione Sardegna, l'altra alla violazione del principio generale secondo cui gli indici rivelatori del carattere pubblico o privato di un ente avrebbero valore «tendenziale e non vincolante».

Relativamente alla prima delle censure suddette, va infatti rilevato che le richiamate norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna (d.P.R. n. 348 del 1979) — emanate, come si evince dallo stesso titolo del provvedimento, in relazione al d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 — muovono dal presupposto della vigenza dell'art. 25 del medesimo decreto, ormai venuto meno per effetto della sentenza di questa Corte n. 173 del 1981, con i conseguenti e naturali riflessi sulle disposizioni che si fondano su tale articolo. Esse non sono quindi utilmente invocabili come *tertium comparationis*, avendo come presupposto un contesto normativo diverso.

Per quanto attiene all'altra censura, si deve osservare che le già evidenziate peculiarità della presente funzione delegata (vedi precedente punto 5) giustificano, per un'ovvia esigenza di uniformità, la specifica individuazione degli indici di riconoscimento della natura pubblica o privata di un ente. D'altronde la direttiva, nel determinare tali indici, ha pienamente rispettato quello che è l'aspetto qualificante degli stessi e cioè il loro valore sintomatico, perché ha richiesto la sussistenza congiunta di più elementi rivelatori che spetta alla regione di verificare in concreto.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara che spettava allo Stato il potere di emanare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 45 del 23 febbraio 1990.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CAIANIELLO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 467

*Sentenza 26 settembre-16 ottobre 1990***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.****Sanità pubblica - Regione Piemonte - Attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico - Autorizzazione - Invadenza delle competenze proprie della regione - Attività inerenti al livello operativo ricadenti nell'ambito delle competenze regionali - Non spettanza allo Stato - Annullamento del decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1990.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Piemonte notificato il 15 maggio 1990, depositato in Cancelleria il 24 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1990, dal titolo «Modificazioni al d.m. 3 novembre 1989, concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico presso l'Istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare - cattedra di cardiocirurgia dell'Università degli Studi di Torino», ed iscritto al n. 16 del registro conflitti 1990;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 1990 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Piemonte e l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato nei termini di legge al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità e ritualmente depositato, la Regione Piemonte ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1990, dal titolo «Modificazioni al d.m. 3 novembre 1989, concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico presso l'Istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare - cattedra di cardiocirurgia dell'Università degli studi di Torino».

La Regione Piemonte ricorda che il d.m. 3 novembre 1989, che l'atto impugnato intende modificare, autorizza l'Istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare - cattedra di cardiocirurgia dell'Università degli studi di Torino ad espletare l'attività di prelievo e di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico, prevedendo, in particolare, che tale istituto «si avvarrà del servizio di immunologia dei trapianti dell'Istituto di genetica medica che svolge la funzione di centro regionale di riferimento» (art. 5). Questo decreto aveva alle spalle una precedente attività regionale, dal momento che la Regione Piemonte aveva già provveduto, con deliberazione consiliare n. 207.7608 del 22 settembre 1982, a costituire, «ai sensi dell'art. 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e dell'art. 11 del d.l. n. 15 giugno 1977, n. 409», il Centro regionale di riferimento di immunogenetica dell'istocompatibilità, che era stato individuato nel Servizio di immunologia dei trapianti, istituito presso l'Università di Torino in virtù di un'apposita convenzione

stipulata con l'Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista e della Città di Torino, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 174-26792. Sicché, quando il d.m. 3 novembre 1989 provvede ad abilitare il Centro regionale di riferimento all'attività di prelievo e di trapianto sopra riferita, fu pacifica l'individuazione del Centro regionale di riferimento in quell'istituto universitario.

Il decreto ministeriale impugnato, sostituendo senza alcuna giustificazione e con un atto viziato per eccesso di potere il Centro di riferimento regionale con il Centro interregionale Nord Italia Transplant, si porrebbe in contrasto con le competenze garantite alla Regione dall'art. 117 della Costituzione, in correlazione con la legge 2 dicembre 1975, n. 644, e con il d.P.R. 16 giugno 1977, n. 409. Eguale lesione sarebbe sussistente anche in relazione al contenuto del decreto stesso, che attribuisce al predetto Centro interregionale il compito di coordinare: a) «la ricerca di anticorpi linfocitotossici nel siero dei candidati al trapianto e la loro tipizzazione tissutale; b) il contatto con i centri di prelievo e trapianto, l'accertamento delle caratteristiche immunogenetiche dei donatori ed il cross-match tra ricevente e donatore; c) il collegamento funzionale tra attività di prelievo e quella di trapianto del cuore»; d) «la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco nazionale dei potenziali riceventi», in attesa dell'istituzione del Centro nazionale di riferimento. Pertanto, la ricorrente chiede che, oltre a riconoscere il potere della Regione a disciplinare la suddetta materia, sia annullato il decreto ministeriale impugnato.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, ribadendo di essere l'unico legittimato a contraddire al proposto ricorso, si è costituito per chiedere il rigetto del ricorso stesso.

Attraverso un esame della legge n. 644 del 1975 e del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 409 del 1977), il resistente sottolinea come quelle norme distinguano le operazioni di prelievo effettuabili negli ospedali civili e militari, nonché negli istituti universitari, negli istituti di ricerca e nelle case di cura private all'uopo autorizzati dal Ministro della sanità (art. 3, comma secondo), rispetto alle operazioni di trapianto effettuabili esclusivamente presso gli enti ospedalieri o gli istituti universitari autorizzati dal Ministro della sanità, previo parere del Consiglio superiore della sanità in ordine all'idoneità del luogo di esecuzione dell'innesto (terapeutico o sperimentale) e alla capacità tecnica degli esecutori (art. 10). Sulla base delle stesse norme, prosegue l'Avvocatura dello Stato, uno speciale organismo, che è denominato «Centro di riferimento» e può essere regionale, interregionale o nazionale, è tenuto a individuare i soggetti idonei a ricevere il trapianto di organi (artt. 13 e 14 della legge, nonché 11-13 del regolamento).

Dal momento che l'art. 13 della suddetta legge attribuisce alle regioni soltanto il compito di promuovere la costituzione (istituzione) dei «centri di riferimento» regionali e interregionali, l'Avvocatura dello Stato rileva che tale competenza non potrebbe essere confusa con quella di individuare, fra più centri regionali o interregionali, il centro di cui dovrà servirsi l'istituto che viene autorizzato ad effettuare prelievi e trapianti. Ed invero, conclude la stessa Avvocatura, considerato che la funzione dei centri di riferimento è quella di individuare i soggetti idonei ad ottenere il trapianto, non potrebbe esservi autorizzazione ad operare prelievi e trapianti senza contestuale identificazione del centro destinato ad accertare quell'idoneità. Sicché l'identificazione dovrebbe esser configurata come funzione accessoria e propedeutica rispetto a quella autorizzatoria e, come tale, non potrebbe non rientrare nella competenza dell'autorità cui spetta l'adozione dell'autorizzazione, cioè del Ministro della sanità.

In linea di fatto l'Avvocatura dello Stato rileva da ultimo che il decreto impugnato è diretto a rettificare il precedente d.m. 3 novembre 1989, che aveva erroneamente individuato il centro regionale di riferimento anziché quello interregionale Transplant come centro interregionale del Nord Italia. Poiché, dunque, la Regione non ha impugnato il precedente decreto, che pur aveva esercitato, anche se erroneamente, il potere di individuazione del centro di riferimento, l'Avvocatura sottolinea l'incoerenza della Regione stessa, che ha impugnato oggi il secondo decreto, il quale non contiene altro che una rettifica del precedente.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il conflitto di attribuzione oggetto dell'attuale giudizio è stato sollevato dalla Regione Piemonte con un ricorso, notificato entro il termine prescritto sia al Presidente del Consiglio dei ministri che al Ministro della sanità e regolarmente depositato, con il quale si contesta allo Stato la invasione delle competenze ad essa garantite dall'art. 117 della Costituzione, come attuato dalla legge 22 dicembre 1975, n. 644, e dal d.P.R. 16 giugno 1977, n. 409, in seguito all'emanazione del decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1990, dal titolo «Modificazioni al d.m. 3 novembre 1989, concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico presso l'Istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare - cattedra di cardiocirurgia dell'Università degli studi di Torino».

Più precisamente, poiché il provvedimento impugnato afferma di sostituire l'art. 5 del d.m. 3 novembre 1989 — il quale stabiliva che l'Istituto di medicina e chirurgia vascolare — cattedra di cardiocirurgia, ai fini della ricerca dei caratteri immunogenetici dei donatori e dei riceventi si avvale, quale Centro regionale di riferimento, del Servizio di immunologia dell'Istituto di genetica medica dell'Università di Torino, e poiché lo stesso provvedimento individua nel Centro interregionale di riferimento del Nord Italia Transplant il detentore di una serie di compiti di coordinamento e gestionali attinenti alle competenze affidate dalla legge ai centri di riferimento regionali e interregionali, operanti nell'ambito della sfera di competenza regionale, la ricorrente ritiene che risultino lese le attribuzioni conferite alle regioni dall'art. 117 della Costituzione, come attuato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644.

2. — Premesso che il contraddittorio si è regolarmente costituito, dal momento che, come questa Corte ha costantemente affermato, i conflitti di attribuzione fra Stato e regioni «devono svolgersi esclusivamente nel contraddittorio del Presidente del Consiglio dei ministri, da un lato, e del Presidente della Regione, dall'altro, di qualunque autorità dello Stato o della Regione sia l'atto dal quale il conflitto deriva» (v., da ultimo, sent. n. 215 del 1988, nonché sentt. nn. 15 del 1957 e 172 del 1983), e premesso che, dunque, l'ulteriore notifica del ricorso al Ministro della sanità è un atto superfluo che non esige alcuna dichiarazione di inammissibilità (v. sent. n. 44 del 1958), occorre dire che l'attuale giudizio per conflitto di attribuzione va risolto con l'accoglimento del ricorso proposto dalla Regione Piemonte.

La ripartizione delle competenze fra Stato e regioni nella materia dedotta in giudizio è determinata, in immediata attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, dall'art. 6, lettera *l*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale). La disposizione ivi contenuta — la quale conferma un'analoga statuizione posta dall'art. 30, lettera *l*), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) — stabilisce che, nell'ambito della materia «assistenza sanitaria e ospedaliera», sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti «il prelievo di parti di cadavere, la loro utilizzazione e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644».

Tale legge, che è stata parzialmente modificata dalla successiva legge 13 luglio 1990, n. 198, in ordine ai prelievi di parti di cadavere e ai trapianti terapeutici definisce le attribuzioni dello Stato nel seguente modo: *a*) il Ministro della sanità è competente ad autorizzare le case di cura private ad effettuare le attività di prelievo e gli enti ospedalieri e gli istituti universitari ad effettuare le operazioni di trapianto (quest'ultima autorizzazione, che deve indicare anche i nomi dei sanitari abilitati al trapianto, viene rilasciata previo parere del Consiglio superiore di sanità e sul presupposto che l'Istituto superiore della sanità abbia accertato l'idoneità delle attrezzature esistenti nel settore dell'intervento chirurgico e in quello dell'organizzazione della ricerca immunologica e abbia documentato la specifica competenza medico-chirurgica e biologica dei sanitari preposti agli interventi) (artt. 3 e 10); *b*) il «centro nazionale di riferimento per i trapianti di organi», che deve esser costituito in base alla legge presso l'Istituto superiore di sanità, ha il compito di determinare gli standards genetici, biologici e tecnici necessari per stabilire la compatibilità fra soggetti donanti e soggetti riceventi il trapianto (art. 14).

La stessa legge, poi, determina le attribuzioni spettanti alle regioni nella medesima materia disponendo che queste ultime «promuovono la costituzione» dei centri regionali o interregionali di riferimento, competenti «per l'individuazione dei soggetti idonei a ricevere il trapianto di organi», la cui istituzione e la cui gestione sono regolate da convenzioni, da stipularsi in ogni regione, fra gli enti ospedalieri, le case di cura private e gli istituti universitari e di ricerca autorizzati, ai sensi degli artt. 3 e 10, ad effettuare i prelievi e i trapianti (art. 13, primo e secondo comma). Nello stesso art. 13, al terzo comma, è poi stabilito che i centri regionali o interregionali comunicano agli enti convenzionati «i dati necessari per stabilire la compatibilità genetica tra soggetto donante e soggetto ricevente il trapianto, sulla base dei dati forniti dagli stessi».

3. — In definitiva — coerentemente con i principi stabiliti negli artt. 117 e 118 della Costituzione, per i quali spettano alle regioni la potestà legislativa e le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera — la legge n. 644 del 1975 precisa la ripartizione delle competenze fra Stato e regioni, riconoscendo al primo potere legati a interessi unitari e di rilievo per la collettività generale (fissazione degli standards, attraverso il Centro nazionale di riferimento, per la compatibilità fra donanti e riceventi, nonché autorizzazione a istituti ospedalieri e di ricerca

per l'effettuazione di trapianti) e alle seconde poteri concernenti le attività operative di organizzazione e di erogazione dei relativi servizi, fra cui rientra, innanzitutto, la promozione della costituzione di centri regionali e interregionali di riferimento aventi il compito di individuare i soggetti idonei a ricevere l'organo da trapiantare e di effettuare le operazioni e gli accertamenti necessari per il compimento del trapianto. A questa ripartizione di competenze, peraltro precisamente riprodotta e svolta nel relativo regolamento di esecuzione (v. art. 12 del d.P.R. 16 giugno 1977, n. 409), contravviene manifestamente l'impugnato decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1990.

In primo luogo, quest'ultimo decreto, nell'affermare di sostituire l'art. 5 del d.m. 3 novembre 1989, è in realtà diretto a individuare il «centro di riferimento interregionale» per il Nord Italia, esercitando così una competenza che il già ricordato art. 13 della legge n. 644 del 1975 affida agli enti autorizzati al prelievo e al trapianto sulla base di convenzioni da stipulare a livello regionale. Quest'ultimo articolo, in altre parole, esclude che lo Stato e, per esso, il Ministro della sanità, abbia il potere di individuare quale centro di riferimento per tutte le regioni del Nord Italia un istituto che è stato riconosciuto come centro regionale di riferimento nella Regione Lombardia e con il quale si sono convenzionati allo stesso scopo istituti autorizzati al prelievo e al trapianto operanti in regioni diverse dal Piemonte.

In secondo luogo, lo stesso provvedimento impugnato mira ad attribuire al Centro interregionale di riferimento del Nord Italia Transplant poteri di coordinamento concernenti attività la cui disciplina ricade nelle competenze regionali. Come si è appena ricordato, la legge n. 644 del 1975 (art. 13), nell'imputare ai centri regionali e interregionali di riferimento le attività relative al compimento delle operazioni collegate all'effettuazione del trapianto (individuazione del soggetto ricevente fra quelli in attesa di trapianto, contatti con i centri di prelievo, raccolta dei dati di istocompatibilità, esecuzione delle prove immunologiche e di tipizzazione tissutale, effettuazione di prove incrociate di compatibilità fra donante e ricevente, etc.), attribuisce alle regioni le relative funzioni legislative e amministrative, ad eccezione della fissazione degli standards genetici, biologici e tecnici, nonché dell'autorizzazione che abilita gli istituti di cura e di ricerca al prelievo e al trapianto, previo accertamento della sussistenza delle necessarie capacità tecniche e organizzative. Sicché, il decreto impugnato, per il solo fatto di intervenire a fissare le competenze del Centro interregionale di riferimento del Nord Italia Transplant, invade un campo indubbiamente riservato alle regioni.

Infine, per motivi analoghi il decreto impugnato è lesivo delle competenze regionali anche nell'ultimo comma del suo articolo unico, laddove stabilisce che «in attesa dell'istituzione del Centro nazionale di riferimento, il centro interregionale del Nord Italia Transplant è altresì incaricato di coordinare la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco nazionale dei potenziali riceventi». Infatti, la surrogazione, seppur temperanea, del Centro nazionale di riferimento con quello interregionale del Nord Italia Transplant potrebbe essere compiuta dallo Stato soltanto in relazione alle funzioni che la legge attribuisce al Centro nazionale — vale a dire in relazione alla determinazione degli standards genetici, biologici e tecnici necessari per stabilire la compatibilità fra donanti e riceventi —, ma non già in riferimento ad attività, come la compilazione e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in attesa di trapianto, che, rientrando nell'organizzazione e nell'erogazione delle prestazioni inerenti alle operazioni di prelievo e di trapianto, spettano ai centri regionali e interregionali e sono, quindi, soggetti, a norma della legge n. 644 del 1975, alle competenze legislative e amministrative delle regioni.

4. — Contro tale conclusione non vale obiettare che l'individuazione di centri interregionali di riferimento, chiamati a coordinare le attività collegate alle operazioni di prelievo e di trapianto, dovrebbe esser considerata inerente o implicita al potere ministeriale di autorizzare istituti di cura o di ricerca ad effettuare prelievi e trapianti. Questo argomento, addotto dall'Avvocatura dello Stato nei suoi scritti difensivi, non è fondato, per il fatto che diversa è la giustificazione che sta a base dei due poteri.

Il potere del Ministro della sanità di autorizzare le case di cura private ad effettuare le operazioni di prelievo e gli enti ospedalieri e gli istituti universitari e di ricerca ad effettuare quelle di trapianto, si fonda sull'accertamento dell'idoneità dell'istituzione considerata — tenuto conto delle attrezzature tecniche possedute, delle strutture organizzative esistenti e delle capacità professionali di cui dispone — a espletare operazioni che richiedono una particolare dotazione di mezzi e una specifica competenza da parte dei sanitari. Si tratta, in altre parole, di un potere previsto a tutela primaria della salute della generalità dei cittadini e caratterizzato da un elevato grado di conoscenze tecniche e scientifiche (tanto che è esercitato previo parere del Consiglio superiore della sanità e sulla base di accertamenti compiuti dall'Istituto superiore della sanità): un potere, dunque, che a ragione è imputato a un'autorità centrale dello Stato, soprattutto a garanzia del rispetto di standards di valutazione uniformi su tutto il territorio nazionale.

Il potere di individuare centri di riferimento regionali e interregionali risponde, invece, alla diversa esigenza di porre gli enti operatori in condizione di svolgere nel modo migliore le attività di prelievo e di trapianto attraverso la predisposizione a livello regionale e interregionale di adeguati supporti tecnici e organizzativi, quali la compilazione degli elenchi dei soggetti in attesa di trapianto, la trasmissione di segnalazioni di organi disponibili per il trapianto, l'individuazione dei soggetti più idonei a ricevere gli organi da trapiantare previa effettuazione di confronti incrociati di compatibilità tissutale, l'esecuzione di prove immunologiche, la conservazione di campioni biologici, lo scambio di esperienze e metodologie. Si tratta, dunque, di attività che attengono al livello operativo e che, per le ragioni espresse nel punto precedente della motivazione, ricadono quindi nell'ambito delle competenze regionali.

Fra le attività da ultimo menzionate possono rientrare anche attività di coordinamento imputate a centri di riferimento interregionale. Ma la scelta, che il legislatore ha compiuto in attuazione immediata degli artt. 117 e 118 della Costituzione e che è ora concretizzata nelle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, preclude la possibilità che quei poteri di coordinamento siano individuati e attribuiti con decreto del Ministro della sanità. L'art. 13, infatti, prevede che gli enti autorizzati al prelievo e al trapianto «devono convenzionarsi per la istituzione e la gestione di un centro regionale o interregionale di riferimento». La scelta delle convenzioni per stabilire l'istituzione e la gestione dei predetti centri è talmente netta che lo stesso art. 13, al secondo comma, precisa che le regioni hanno semplicemente poteri attinenti alla promozione della costituzione dei centri medesimi, e non già il potere di istituzione degli stessi con un proprio atto unilaterale. Sicché la eventuale previsione di poteri di coordinamento di livello interregionale aventi ad oggetto le attività operative degli istituti erogatori dei servizi sanitari relativi al prelievo e al trapianto di organi non può non avere la base convenzionale prescritta dall'art. 13 della legge n. 644 del 1975, rispetto alla quale le regioni, in quanto titolari delle funzioni legislative e amministrative in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, posseggono poteri di promozione, di approvazione e di regolazione, beninteso nei limiti costituzionalmente previsti alle loro competenze. Ciò, del resto, risponde alla natura delle attività di coordinamento eventualmente previste a livello interregionale, le quali, proprio per essere fondate su convenzioni tra gli enti autorizzati al prelievo e al trapianto e per essere imputate a un centro di riferimento che ha la stessa natura giuridica degli enti destinatari di quelle attività, non possono svolgersi altro che nelle forme del coordinamento paritario.

5. — Né, infine, può riconoscersi alcun effetto preclusivo rispetto all'esame del ricorso proposto in ragione della mancata impugnazione del decreto ministeriale 3 novembre 1989, il cui art. 5 è stato sostituito dal decreto oggetto dell'attuale conflitto. Infatti, pur a prescindere da qualsiasi considerazione sulla non applicazione ai giudizi per conflitto di attribuzione dell'istituto dell'acquiescenza, sta di fatto che l'articolo da ultimo citato conteneva una prescrizione del tutto diversa, poiché stabiliva che, ai fini della ricerca dei caratteri immunogenetici dei donatori e dei riceventi, l'istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare - cattedra di cardiocirurgia dell'Università di Torino «si avvarrà del servizio di immunologia dei trapianti dell'istituto di genetica medica che svolge le funzioni di centro regionale di riferimento». In altri termini, questa disposizione prevedeva semplicemente un'ipotesi di avvalimento da parte di un istituto di un'università statale nei confronti di un «servizio» della stessa università, il quale era già stato individuato come «centro di riferimento regionale» con una procedura conforme all'art. 13 della legge n. 644 del 1975 che era sfociata nella delibera del Consiglio regionale piemontese 22 settembre 1982 n. 207-7608. Ciò significa che l'ultimo inciso dell'art. 5 non poteva avere un'efficacia costitutiva diretta a individuare (illegittimamente) il «centro regionale di riferimento» per il Piemonte, ma aveva semplicemente un effetto ricognitivo di una scelta già compiuta a livello regionale.

Il decreto impugnato, invece, mira a individuare il «centro interregionale di riferimento» per il Nord Italia e a dotarlo dei poteri di coordinamento determinati dallo stesso decreto. Si tratta di disposizioni del tutto diverse da quelle sostituite, che in realtà hanno un contenuto analogo a quello di due decreti del Ministro della sanità adottati in data 11 novembre 1985. Ma anche questi ultimi decreti non possono produrre alcun effetto preclusivo nei confronti del ricorso della Regione Piemonte ora in esame, dal momento che si limitano a indicare, anch'essi con effetto meramente ricognitivo, l'istituto che era stato individuato come centro di riferimento nella Regione Lombardia e con il quale si erano già convenzionati allo stesso scopo, con una procedura attuata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 644 del 1975, istituti autorizzati al prelievo e al trapianto operanti in regioni diverse dal Piemonte. Pertanto, l'attribuzione al Centro Nord Italia Transplant della qualifica di centro di riferimento valevole anche per la Regione Piemonte, disposta con il decreto impugnato, produce per la prima volta l'effetto lesivo delle competenze della ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che non spetta allo Stato individuare, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 644 (Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico), il centro interregionale di riferimento per il Nord Italia Transplant e attribuire ad esso poteri di coordinamento delle operazioni di supporto al prelievo e al trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico;*

*Annulla, conseguentemente, il decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1990 dal titolo «Modificazioni al d.m. 3 novembre 1989, concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare - cattedra di cardiocirurgia dell'Università degli Studi di Torino».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: BALDASSARRE*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

90C1234

---

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

---

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
**BARI**, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Piroia (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale . . . . .	L. 296.000
- semestrale . . . . .	L. 160.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale . . . . .	L. 52.000
- semestrale . . . . .	L. 36.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale . . . . .	L. 166.000
- semestrale . . . . .	L. 88.000
<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale . . . . .	L. 52.000
- semestrale . . . . .	L. 36.000
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale . . . . .	L. 166.000
- semestrale . . . . .	L. 90.000
<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale . . . . .	L. 556.000
- semestrale . . . . .	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i> .	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i> .	L. 2.400
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.100
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.100

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.100

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . .	L. 6.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta . . . . .	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . .	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

#### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	L. 255.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione. . . . .	L. 1.200

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

**N. B.** — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*



\* 4 1 1 1 1 0 0 4 2 0 9 0 0 3 0 0 0 \*

**L. 3.000**